Iura & Legal Systems - ISSN 2385-2445

a. XIII 2026/4 Esordio H (2): 41-72

LA TUTELA DELLA PATERNITÀ NEL SISTEMA PENITENZIARIO ITALIANO

Francesca de Sanctis

Sintesi della tesi di laurea in Diritto penitenziario, discussa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno il giorno 20 luglio 2026. Relatore: Prof. Girolamo Daraio. Testo pubblicato su proposta del Relatore e del Prof. Enrico Ranieri.

Presentazione del lavoro

L'elaborato della dott.ssa Francesca de Sanctis affronta il tema della paternità vissuta dietro le sbarre di un carcere, tema di particolare delicatezza, che ancora attende soluzioni normative appaganti, benché non paia dubitabile che le potenzialità rieducative del carcere vadano di pari passo con le opportunità offerte ai soggetti reclusi di coltivare la propria sfera affettivo-sentimentale, ed in particolare, per i detenuti con prole, di vivere adeguatamente la propria genitorialità anche in costanza di detenzione. Si tratta di un lavoro di ricerca originale e approfondito, che sollecita una profonda riflessione sulle esigenze affettive ed educative dei bambini figli di padri detenuti (bambini dolorosamente privati della presenza fisica e quotidiana della figura paterna e potenzialmente esposti all'emulazione di modelli negativi) nonché sulle difficoltà dei padri detenuti a recuperare il rapporto con i propri figli, vivendo sulla loro pelle la complessità di una genitorialità fortemente limitata dalla detenzione carceraria, ancora imperniata su un modello matrocentrico, che attribuisce alla madre il ruolo di *caregiver* esclusivo e configura il padre come un genitore di seconda istanza, sostituibile e, in ultima analisi, dispensabile.

Nel dare conto di tutto ciò, l'Autrice evidenzia la complessità delle operazioni di bilanciamento tra i diversi valori in gioco, il cui centro dev'essere, comunque, l'interesse del bambino coinvolto, il c.d. *best interest of the child*, di cui le fonti internazionali predicano cieco rispetto, quale che sia il genere del genitore. I risultati della ricerca svolta sono meritevoli di encomio e di pubblicazione in un saggio scientifico.

Girolamo Daraio (DSG UNISA, Relatore)

L'elaborato della dott.ssa Francesca de Sanctis sul tema della "paternità reclusa", pur trattando un argomento da tempo attenzionato dalla dottrina, offre uno spaccato aggiornato e nienteaffatto scontato della materia. II lavoro si apprezza per l'originalità del taglio offerto e il rigore metodologico della ricerca, imperniata sulla valorizzazione del dibattito dottrinale e delle prassi amministrative e giurisprudenziali sviluppatisi in materia e su un *iter* argomentativo limpido, coerente e scientificamente fondato.
Enrico Ranieri (DSG UNISA)

SOMMARIO: 1.- Premessa: una paternità «di seconda istanza»; 2.- La cornice dei principi: dignità, rieducazione e bigenitorialità; 3.- La traduzione legislativa: l'ordinamento penitenziario e i legami familiari; 4.- Il diritto all'affettività *intra moenia*: dalla sent. n. 301 del 2012 alla sent. n. 10 del 2024; 5.- Lo sguardo comparato: modelli a confronto; 6.- La genitorialità ristretta e il superiore interesse del minore; 7.- La genitorialità *extra moenia* e l'edificio matrocentrico; 8.- Il padre detenuto: sussidiarietà strutturale e tutela condizionata; 9.- La paternità vissuta: i dati di «Paternità senza sbarre» e il rischio di una decadenza silenziosa; 10.- Gli strumenti di supplenza: psicologo, volontariato, progetti; 11.- Il ruolo della giurisprudenza: dalla procreazione assistita alla sent. n. 52 del 2025; 12.- Prospettive di riforma: la paternità come fattore di reinserimento sociale; 13.- Conclusioni.

ABSTRACT: Il contributo sintetizza una tesi dedicata alla tutela della paternità nel sistema penitenziario italiano. Muovendo dai principi costituzionali e sovranazionali e dall'analisi dell'affettività e della genitorialità in carcere, evidenzia l'impianto matrocentrico delle misure alternative, che relega il padre detenuto a un ruolo sussidiario. Esaminate le sentenze n. 219/2023 e n. 52/2025 della Corte costituzionale, propone una riforma fondata sulla bigenitorialità paritetica.

The paper summarizes a thesis on the protection of fatherhood in the Italian penitentiary system. Starting from constitutional and supranational principles and from the analysis of affectivity and parenthood in prison, it highlights the mother-centred structure of alternative measures, which confines imprisoned fathers to a subsidiary role. After examining Constitutional Court judgments no. 219/2023 and no. 52/2025, it proposes a reform based on equal co-parenting.

Keywords: Imprisoned Fatherhood, Co-parenting, Best Interest of the Child

1.- *Premessa: una paternità «di seconda istanza»*

Nel sistema costituzionale italiano l'esecuzione della pena ha cessato da tempo di identificarsi con la mera segregazione del condannato. La «rivoluzione copernicana» innescata dalla Carta repubblicana[1] ha trasformato il recluso da corpo inerte su cui si eserci-

[1] La dottrina maggioritaria concorda nel definire il passaggio al dettato costituzionale come una «rivoluzione copernicana»: cfr., *ex multis*, G.M. FLICK, *I paradossi del carcere*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* 1 (2015), p. 328.

ta la forza dello Stato a soggetto attivo di diritti[2], imponendo che ogni fase del percorso detentivo sia orientata al rispetto della persona e alla sua risocializzazione. In questa cornice, il mantenimento dei legami affettivi e familiari non costituisce una concessione premiale né una tollerata deroga al rigore custodiale, bensì un diritto che sopravvive allo *status detentionis* e che proietta il condannato verso quel futuro reinserimento che l'art. 27, comma 3, Cost. eleva a finalità ineludibile della sanzione. La famiglia, prima fra le «formazioni sociali» evocate dall'art. 2 Cost., e l'esercizio della genitorialità rappresentano, in questa prospettiva, non un accessorio della pena, ma uno dei suoi presupposti di legittimità.

Eppure, proprio nel momento in cui l'ordinamento ha edificato un articolato sistema di garanzie a tutela del rapporto tra genitore ristretto e prole, è rimasta nell'ombra una contraddizione di fondo: la tutela della genitorialità si è sviluppata in modo profondamente sbilanciato, accordando una protezione privilegiata alla maternità e relegando l'esercizio della paternità a un piano residuale e sussidiario. Si tratta di un'asimmetria tanto più paradossale ove si consideri l'assetto demografico degli istituti di pena: al 31 marzo 2026, su 63.997 persone detenute, ben 61.193 – il 95,6 per cento – sono uomini[3], e fra essi una quota assai significativa è composta da padri. L'intera architettura normativa di protezione è stata invece modellata sulla figura materna, numericamente minoritaria ma giuridicamente centrale, secondo un impianto che la dottrina ha efficacemente definito "matrocentrico"[4].

La dissonanza tra il dato normativo e il dato demografico non si esaurisce in una questione di coerenza sistematica. Essa si traduce in una disparità di trattamento che colpisce non soltanto i padri detenuti, ma anche – e qui risiede forse il profilo più critico – i loro figli. Adottando una prospettiva volutamente bifronte, che intreccia il diritto del genitore all'esercizio della propria funzione e il diritto del minore alla continuità affettiva, la ricerca muove dalla convinzione che il *best interest of the child* non conosca distinzioni di genere: il bambino che cresce senza la madre detenuta e il bambino che cresce senza il padre detenuto sono portatori del medesimo interesse alla presenza della figura genitoriale. Un sistema che tutela il primo e ignora il secondo non risponde all'interesse del fanciullo, ma ad uno stereotipo che attribuisce alla madre il ruolo di *ca-*

[2] Sulla portata innovativa del principio di umanità e sulla trasformazione del detenuto in soggetto di diritti, cfr. M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino 2002.

[3] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAP, *Detenuti presenti - aggiornamento al 31 marzo 2026*. La presenza femminile è limitata a 2.804 unità (4,4 per cento): evidenze numeriche che rendono ancor più evidente la sproporzione tra la platea dei padri detenuti e la scarsità di tutele legislative loro dedicate rispetto a quelle previste per la maternità.

[4] Si veda C. CASELLI, *Gli strumenti intramurari ed extramurari a garanzia del diritto alla genitorialità dei padri detenuti. Buone pratiche e criticità*, in *GenIUS* 1 (2023), pp. 1-2, ove si osserva che la disciplina vigente incentiva maggiormente la relazione madre-figli piuttosto che quella padre-figli, ricalcando lo stereotipo che vede nelle madri le uniche detentrici del ruolo di cura.

regiver esclusivo e configura il padre come un «genitore numero due»[5], sostituibile e, in ultima analisi, dispensabile.
La tesi di fondo che attraversa l'intero lavoro è dunque che tale marginalità non costituisca una dimenticanza del legislatore, bensì il riflesso di una precisa e ormai anacronistica scelta di politica del diritto, il cui superamento è imposto tanto dal principio di bigenitorialità paritetica di derivazione costituzionale quanto da una lettura razionale della funzione rieducativa della pena, alla luce del comprovato nesso tra mantenimento del legame padre-figlio e prevenzione della recidiva. La trattazione si sviluppa attraverso un progressivo approfondimento della materia, dal suo inquadramento generale all'esame dei singoli profili rilevanti: dalla cornice dei principi (par. 2) alla loro traduzione nell'ordinamento penitenziario (par. 3); dall'analisi dell'affettività e della genitorialità in carcere, in cui l'asimmetria di genere affiora come dato strutturale (parr. 4-7), fino alla questione che costituisce il cuore dell'indagine: la condizione del padre detenuto e le prospettive della sua tutela (parr. 8-12).

2.- *La cornice dei principi: dignità, rieducazione e bigenitorialità*
Se, con l'avvento dello Stato di diritto, la sanzione penale era stata a lungo concepita come strumento coercitivo volto a infliggere un male proporzionato alla gravità del delitto[6], e se il regime fascista aveva edificato, con il Regolamento del 1931, un carcere rigidamente chiuso e votato alla soppressione della personalità del reo[7], è con la Costituzione repubblicana che il potere punitivo viene ricondotto entro i limiti imposti dalla dignità della persona. I solenni postulati costituzionali hanno tuttavia atteso una lunga stagione di latenza prima di trovare organica proiezione applicativa nella L. 26 luglio 1975, n. 354, che ha introdotto il principio del trattamento rieducativo individualizzato, valorizzando il mantenimento dei legami affettivi quale elemento centrale della risocializzazione.
Il fondamento primo di questo paradigma risiede negli artt. 2 e 3 Cost. Il principio personalista dell'art. 2 assume, in ambito penitenziario, un significato dirompente, riferendosi «anche (e forse, soprattutto) ai detenuti, potendosi correttamente inquadrare gli istituti penitenziari come tipi di formazioni sociali, ancorché coatte, in cui la perdita della libertà conseguente allo *status detentionis* non deve pregiudicare le esigenze fondamentali dell'uomo»[8]. Poiché la famiglia rappresenta la prima formazione sociale di cui il de-

[5] L'espressione è di P. GONNELLA, *Essere padri in carcere. La sentenza n. 219 della Corte costituzionale salva la differenza di trattamento per le madri*, in *Nomos* 1 (2024), p. 5.
[6] Kant parlava, nel 1797, di uguaglianza tra la punizione e il delitto: cfr. I. KANT, *La metafisica dei costumi*, *Parte I - Dottrina del diritto*, Torino 1923, p. 177.
[7] R.D. 18 giugno 1931, n. 787. Per una ricostruzione critica della logica segregativa del sistema carcerario dell'epoca cfr. G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile in Italia*, in *Storia d'Italia*, vol. V, *I documenti*, Torino 1973, pp. 1905 ss.
[8] M. MINAFRA, *La tutela genitoriale nel preminente interesse del minore: mai più "bambini detenuti"*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-bis (2019), pp. 105-106. In senso conforme Corte Cost. 28 luglio 1993, n.

tenuto fa parte, il mantenimento dei legami familiari e l'esercizio della genitorialità non possono essere annientati dalla permanenza nella «istituzione totale»[9]: la loro sopravvivenza deve essere garantita, e non soltanto tollerata, dallo Stato[10]. L'art. 3 Cost. declina a sua volta il valore della dignità in due dimensioni complementari. La «pari dignità sociale» opera quale limite esterno al potere punitivo, poiché la dignità, come magistralmente affermato da Gaetano Silvestri, «non si acquista per meriti e non si perde per demeriti. Dignità e persona coincidono»[11]; l'uguaglianza sostanziale, dal canto suo, impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona, tra i quali l'isolamento affettivo e la deprivazione relazionale occupano un posto di primo piano.
In continuità logica con tali principi, l'art. 27, comma 3, Cost. delinea una vera e propria identità della sanzione. Il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità agisce come limite negativo, impedendo che la restrizione della libertà si traduca in una sofferenza eccedente quella strettamente necessaria; l'imperativo rieducativo, che opera nella fase della previsione astratta, in quella dell'irrogazione e in quella dell'esecuzione[12], proietta la pena verso il momento conclusivo dell'espiazione. Una pena che recida brutalmente i legami del ristretto con il proprio nucleo familiare finirebbe dunque per tradursi in un trattamento contrario al senso di umanità e per precludere ogni concreta prospettiva di risocializzazione[13].
Il diritto all'affettività e alla genitorialità del detenuto trova, peraltro, una propria autonoma genesi nelle norme dedicate ai rapporti etico-sociali. L'art. 29 Cost. riconosce la famiglia come «società naturale», preesistente allo Stato e dotata di una sfera di autonomia che il legislatore penitenziario non può ignorare: essa si configura, secondo la prospettiva sociologica di Pierpaolo Donati, come «un fatto primordiale»[14]. L'art. 30

349, secondo cui chi si trova in stato di detenzione conserva sempre un «residuo» di libertà, «tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale».

[9] Il concetto è stato teorizzato da E. GOFFMAN, Asylums. *Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino 1968.

[10] Cfr. S. TALINI, *Affettività e sessualità in carcere*, in Aa.Vv., *La dimensione dell'affettività in carcere. Uno studio su sessualità, genitorialità e possibilità di procreazione nel sistema penitenziario*, Quaderni ISSP 13, Roma 2015, p. 11.

[11] G. SILVESTRI, *La dignità umana*, in *Diritto Penitenziario e Costituzione* (2014), p. 2. Per una recente disamina del tema applicato al diritto all'affettività, cfr. G. DARAIO, *La tutela del diritto all'affettività per una pena più umana e più rispondente al mandato rieducativo affidatole dalla Costituzione*, in *Iura & Legal Systems* XII (2025), p. 109.

[12] Corte Cost. 2 luglio 1990, n. 313, che, nel riconoscere la natura polifunzionale della pena, ha posto l'accento sull'indefettibilità della funzione rieducativa. Cfr. anche G. FIANDACA, *Commento all'art. 27, comma 3° Cost.*, in G. BRANCA - A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma 1991, p. 222.

[13] Al detenuto spettano, del resto, «gli stessi diritti delle persone libere, ovviamente nella misura in cui l'esercizio di essi non si riveli incompatibile con le esigenze della vita carceraria»: D. CERTOSINO, *Il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni affettive*, in *Archivio Penale* 2 (2021), p. 1.

[14] Cfr. P. DONATI, *Manuale di sociologia della famiglia*, Roma-Bari 1998, pp. 5 ss.; nonché M.S. LUPI, *Legami familiari e paternità in carcere*, reperibile in *http://lnx.ispitalia.org/article/legami-familiari-e-*

Cost., nel sancire il «dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli», non distingue tra genitori liberi e detenuti; l'art. 31, comma 2, impegna la Repubblica a proteggere la maternità e l'infanzia, ponendo un dovere di protezione che funge da limite alla discrezionalità del legislatore e dell'autorità giudiziaria[15]. È questo il punto di snodo dell'intera ricerca: il dovere di protezione deve oggi necessariamente declinarsi nel rispetto del principio di bigenitorialità paritetica, poiché il diritto del figlio di ricevere cura e assistenza da entrambi i genitori, indipendentemente dal loro sesso, impone la denuncia e il superamento della risalente disparità di trattamento tra madre e padre detenuti. Il preminente interesse del minore assurge, così, a parametro di ragionevolezza delle norme penitenziarie ex art. 3 Cost.

La medesima direzione è tracciata dal sistema multilivello delle fonti sovranazionali[16]. Secondo l'ermeneutica della Corte di Strasburgo, l'art. 8 CEDU impone allo Stato non soltanto un dovere di astensione, ma veri e propri obblighi positivi volti a mantenere e favorire il legame tra il condannato e la propria famiglia[17]; l'art. 12 CEDU tutela la «genesi» del rapporto genitoriale, tanto che il diniego assoluto di accesso alla procreazione medicalmente assistita è stato ritenuto lesivo della Convenzione[18]; l'art. 3 CEDU, infine, segna il confine oltre il quale la negazione sistematica del contatto corporeo tra padre e figlio rischia di sconfinare nel trattamento degradante. La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo consacra, all'art. 3, la preminenza dell'interesse del minore e, all'art. 9, il suo diritto a intrattenere relazioni dirette e regolari con entrambi i genitori, anche quando la separazione derivi da un provvedimento restrittivo della libertà personale; principio ribadito dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli strumenti di *soft law* – dalle Regole Penitenziarie Europee (Regola 24) alle *Nelson Mandela Rules* (Regola 58), fino alla Raccomandazione CM/Rec(2018)5, che qualifica i figli dei detenuti come "vittime invisibili" e invita a rendere le carceri luoghi *child-friendly* – completano il quadro. Eppure, nel panorama italiano, non sussiste in concreto un diritto a una genitorialità piena per i figli delle persone detenute, che finiscono per poter mantenere un legame con un solo genitore: la madre e, solo in rari casi, il padre[19].

---

paternita-in-carcere/, per cui «la famiglia rappresenta nei contesti di detenzione un ponte tra il reo e la società».

[15] Cfr. Corte Cost. 8 marzo 2017, n. 76, che ha sancito la preminenza del *best interest of the child*, stabilendo che l'interesse del minore a mantenere un rapporto quotidiano con il genitore non può essere sacrificato in forza di automatismi legislativi o presunzioni assolute di pericolosità sociale.

[16] Sulle dinamiche della tutela multilivello cfr., *ex multis*, A. CARDONE, *La tutela multilivello dei diritti fondamentali*, Milano 2012, p. 3.

[17] Corte EDU, Grande Camera, 30 giugno 2015, *Khoroshenko c. Russia*.

[18] Corte EDU, Grande Camera, 4 dicembre 2007, *Dickson c. Regno Unito*, che ha censurato il divieto assoluto di accesso all'inseminazione artificiale.

[19] Cfr. M. RUARO, *Non sussiste il diritto del minore alla bigenitorialità "perfetta" nel settore delle misure alternative alla detenzione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale* 1 (2024), p. 338.

3.- *La traduzione legislativa: l'ordinamento penitenziario e i legami familiari*

Affinché il diritto alla genitorialità non resti una mera enunciazione di principio, occorre verificarne la declinazione nella legislazione nazionale. Il presupposto empirico del suo esercizio *intra moenia* è anzitutto geografico: l'art. 14 ord. penit. sancisce il diritto del detenuto a essere assegnato a un istituto «quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia», criterio ribadito dall'art. 42 ord. penit. in tema di trasferimenti e dagli artt. 30 e 83 reg. penit., e presidiato dal divieto dei c.d. trasferimenti punitivi[20]. La territorializzazione della pena non è un mero criterio di smistamento amministrativo, ma una garanzia sostanziale: lo sradicamento del detenuto dal proprio territorio si traduce in una compressione indiretta, ma drammatica, del diritto di visita del figlio[21].

Con l'art. 15 ord. penit. i contatti con la famiglia vengono annoverati tra gli elementi del trattamento, cessando di rappresentare un privilegio discrezionale; l'art. 28 ord. penit. impone che il trattamento sia diretto a «mantenere, migliorare o ristabilire» le relazioni con i congiunti, mentre l'art. 45 ord. penit. impegna i servizi sociali in una vera e propria rete di protezione attorno alla famiglia del detenuto. Il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 assolve la funzione di cerniera tra la norma astratta e la realtà intramuraria: disciplina colloqui e corrispondenza (artt. 37-39 reg. penit.), impone alla direzione e ai servizi di dedicare «particolare attenzione» a «rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore» (art. 61 reg. penit.) e prescrive un'azione coordinata con gli enti locali (artt. 94 e 95 reg. penit.). Le circolari del DAP, infine, costituiscono il "diritto vivente" del carcere: dalla Circolare PEA 16/2007 del 10 dicembre 2009 sull'accoglienza dei bambini in visita, alla Circolare 23 aprile 2018, n. 0137372 sulla tutela della genitorialità, sino alla Circolare 30 gennaio 2019, n. 0031246, che ha disciplinato l'uso di Skype per i colloqui visivi[22].

È tuttavia sul versante delle misure alternative e della legislazione speciale che l'asimmetria di genere comincia a delinearsi con nettezza. La L. 10 ottobre 1986, n. 663 ha introdotto la detenzione domiciliare (art. 47-*ter* ord. penit.) annoverando tra i destinatari tipici la madre di prole in tenera età; la L. 27 maggio 1998, n. 165 vi ha incluso il padre, ma soltanto «quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole»; la L. 8 marzo 2001, n. 40 ha introdotto la detenzione domiciliare speciale (art. 47-*quinquies* ord. penit.) e l'assistenza all'esterno dei figli minori (art. 21-*bis* ord. penit.), concedendo l'una e l'altra al padre in via meramente residuale; la L. 21 aprile 2011, n. 62 ha istituito gli istituti a custodia attenuata per madri (ICAM) e le case-famiglia protette. Lo stesso schema si riproduce nel sistema cautelare: l'art. 275, comma 4, c.p.p. vieta la custodia in carcere della madre di prole di età non superiore a sei anni, salvo esigenze di eccezionale rilevanza, ma estende la tutela al pa-

[20] Circ. DAP 26 febbraio 2014, n. 3654/6104, *Disposizioni in materia di trasferimento dei detenuti*.
[21] Cfr. C. CASELLI, *Gli strumenti*, cit., pp. 11-12.
[22] Cfr. D. CERTOSINO, *Il diritto*, cit., pp. 8-9; C. CASELLI, *Gli strumenti*, cit., p. 5.

dre solo «qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole», mentre l'art. 285-*bis* c.p.p. è riservato per definizione alla madre[23]. A fronte di un assetto normativo apparentemente coerente, la concreta attuazione dei principi rivela così una tutela della genitorialità non uniforme, sbilanciata a favore della figura materna: è questa la traccia che l'analisi dell'affettività e della genitorialità in carcere consente di seguire fino in fondo.

4.- *Il diritto all'affettività* intra moenia*: dalla sent. n. 301 del 2012 alla sent. n. 10 del 2024*

Lungi dal ridursi alla sfera della sessualità, il concetto di affettività abbraccia l'intero spettro delle relazioni significative che consentono all'individuo di conservare la propria identità, e costituisce un "contenitore" ampio che include necessariamente la genitorialità.

Per lungo tempo, l'ordinamento ha relegato la dimensione affettiva del recluso quasi esclusivamente all'esterno delle mura, affidandola ai permessi: quelli di necessità (art. 30 ord. penit.), per loro natura eccezionali, e quelli premio (art. 30-*ter* ord. penit.), introdotti dalla legge Gozzini per consentire al condannato di «coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». Proprio qui si annida, a parere di chi scrive, la criticità maggiore: il permesso premio mescola l'esercizio di un diritto fondamentale con logiche premiali, subordinandolo all'assenza di pericolosità sociale, alla regolare condotta e all'espiazione di una quota di pena, ed escludendo a priori ampie fasce della popolazione detenuta – gli imputati in custodia cautelare, i soggetti sottoposti a regimi ostativi, chi abbia riportato un'infrazione disciplinare –, con una conseguente discriminazione nel godimento di diritti costituzionalmente garantiti. Già Foucault osservava, del resto, che concepire l'astinenza forzata come coessenziale allo stato restrittivo significa fare di essa uno dei modi attraverso i quali il carcere fa presa sul corpo[24].

Su questa inadeguatezza si è innestata la sent. Corte Cost. 19 dicembre 2012, n. 301. Chiamata a pronunciarsi sull'art. 18 ord. penit., nella parte in cui impone che i colloqui si svolgano sotto il controllo a vista del personale di custodia, la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione, ritenendo che spettasse al legislatore il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e affettive, ma ha rivolto al Parlamento un fermo monito:

> L'ordinanza di rimessione evoca, in effetti, una esigenza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale: esigenza che trova attualmente, nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale nel già ricordato istituto dei permessi premio [...], la cui fruizione – stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi –

[23] Si tratta di una «evidente e stridente disparità di trattamento» basata sul sesso del genitore: M.T. ZAMPOGNA - L.N. MEAZZA, *La tutela del rapporto genitoriale tra i padri detenuti in custodia cautelare e i figli minori: profili di illegittimità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale Web* 5 (2017), p. 3.
[24] Cfr. M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, trad. it., Torino 1976, p. 6.

> resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria. Si tratta di un problema che merita ogni attenzione da parte del legislatore[25].

La pronuncia ha consentito, per la prima volta, di prendere coscienza dell'inadeguatezza dell'assunto secondo cui il diritto all'affettività troverebbe piena soddisfazione nei permessi premio: un diritto fondamentale non può trovare risposta unicamente in un istituto aleatorio, frammentario e non accessibile a tutti. Il vuoto normativo, tuttavia, non era recente. Già la proposta di legge n. 653 del 1986 aveva immaginato apposite "stanze dell'affettività", finendo rapidamente accantonata; né miglior sorte hanno avuto gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale (2015-2016), il cui Tavolo 6, «Mondo degli affetti e territorializzazione della pena», aveva proposto di introdurre nell'art. 18 ord. penit. il diritto a visite prolungate al riparo dal controllo visivo e uditivo. Malgrado la legge delega 23 giugno 2017, n. 103 contemplasse espressamente il «riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute», il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 ha stralciato ogni riferimento all'intimità, risolvendosi in una drammatica occasione mancata[26]: il tema è stato ancora una volta degradato da priorità politica a mero "tema di riflessione", lasciando il sistema in una condizione di illegittimità costituzionale latente.

Il lungo percorso di erosione del dogma dell'impermeabilità del carcere agli affetti ha trovato il suo approdo nella storica sent. Corte Cost. 26 gennaio 2024, n. 10, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 ord. penit. nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il partner senza il controllo a vista del personale di custodia, laddove non vi ostino ragioni di sicurezza, esigenze di mantenimento dell'ordine o, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Il diritto all'affettività, pur non espressamente menzionato in Costituzione, trova solido ancoraggio negli artt. 2, 3 e 27, comma 3, Cost. e costituisce un nucleo vitale della persona, sacrificabile solo per esigenze di sicurezza rigorosamente provate e non presunte in via assoluta dalla legge[27]. Il controllo a vista diviene l'eccezione e non più la regola; trattandosi di una sentenza additiva di principio, l'attuazione è demandata all'amministrazione penitenziaria e alla magistratura di sorveglianza, che ha già iniziato a darvi effettività: emblematico il caso del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che, accogliendo il reclamo di un detenuto, ha imposto alla direzione della Casa circondariale di Terni di individuare entro sessanta giorni spazi idonei a un colloquio intimo[28].

---

[25] Corte Cost. 19 dicembre 2012, n. 301. Sulla portata della pronuncia cfr. F. FIORENTIN, *Detenzione e tutela dell'affettività dopo la sentenza costituzionale n. 301 del 2012*, in *Giurisprudenza di merito* (2013).

[26] Sulla mancata attuazione dell'art. 1, comma 85, lett. n), L. 103/2017 e sul progetto della Commissione presieduta dal Prof. Glauco Giostra, cfr. A. PUGIOTTO, *La castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-bis (2019), p. 36.

[27] Cfr. P. VERONESI, *L'amore ai tempi delle catene: affettività e carcere secondo la sentenza n. 10 del 2024*, in *Nomos* 1 (2024), pp. 2ss.; I. GIUGNI, *Affettività in carcere. Note in attesa dell'attuazione di Corte cost., sentenza n. 10 del 2024*, in *Osservatorio costituzionale AIC* 4 (2024).

[28] Cfr. G. DOMINGO - A. MIZZON, *Diritto all'affettività in carcere: spiragli di un cambiamento*, in *Giurisprudenza Penale Web* 4 (2025), p. 16.

L'impatto di questa decisione sulla genitorialità è dirompente: consentire un colloquio riservato con il partner significa preservare l'integrità della famiglia in cui il figlio cresce, nella consapevolezza che un detenuto "affettivamente mutilato" è meno propenso alla revisione critica del proprio passato e più esposto al rischio di recidiva. Le carenze dell'edilizia penitenziaria e il cronico sovraffollamento rischiano, tuttavia, di trasformarsi in alibi per procrastinare l'allestimento degli spazi, cosicché il nuovo diritto finirebbe per realizzarsi «a macchia di leopardo»[29], con un'inammissibile disparità di trattamento a discapito dei detenuti e dei loro affetti esterni.

5.- *Lo sguardo comparato: modelli a confronto*

La comparazione con le esperienze maturate oltre i confini nazionali dimostra che la conciliazione tra le esigenze di sicurezza e la tutela della dignità – qui intesa come diritto a non subire una mutilazione dei sentimenti – è non solo auspicabile, ma concretamente attuabile. In Italia, pur nel silenzio del legislatore, alcune direzioni hanno promosso sperimentazioni di grande rilievo, come la "Casetta rossa" della Seconda casa di reclusione di Milano-Bollate (2018) e la "Casa dell'affettività" di Roma Rebibbia (2021), progettata da Renzo Piano: piccoli appartamenti nei quali il detenuto può preparare un pasto per la propria famiglia o giocare con i figli in un ambiente privo di sbarre[30]. Si tratta, tuttavia, di prassi prive di avallo normativo, perennemente esposte al mutare del clima politico.

Oltre confine, il modello spagnolo, risalente alla *Ley Orgánica General Penitenciaria* del 1979, distingue le *visitas íntimas* dalle *visitas de convivencia*, destinate alla riunione dell'intero nucleo familiare; l'ordinamento francese, con le *Unités de Vie Familiale*, consente di trascorrere da sei a settantadue ore con i propri familiari in appartamenti situati nel perimetro carcerario, senza sorveglianza visiva o uditiva, e la *Loi pénitentiaire* del 2009 ha vincolato l'Amministrazione a dotarne ogni nuovo istituto; il Canton Ticino affida ai "congedi interni" della struttura "La Silva" il mantenimento delle relazioni familiari, che gli artt. 75 e 84 del Codice penale svizzero elevano a pilastro del trattamento[31]. Nel panorama extraeuropeo, le *Private Family Visits* canadesi consentono fino a settantadue ore ogni due mesi in unità abitative separate, mentre gli Stati Uniti restitui-

[29] A. RUGGERI, *Finalmente riconosciuto il diritto alla libera espressione dell'affettività dei detenuti (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2024)*, in *Consulta OnLine* (2024), p. 162. Sulle ulteriori criticità attuative cfr. G. DARAIO, *La tutela*, cit., p. 112.

[30] Cfr. GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI DELLA REGIONE TOSCANA, *La dimensione affettiva delle persone in detenzione. Gli spazi per l'affettività e le specificità della detenzione femminile*, Firenze 2021, pp. 142 ss.

[31] Cfr. A. ZAFFANELLA, *Dal perimetro della cella a quello del cuore: l'affettività in carcere*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019), p. 198; P. PASSAGLIA (a cura di), *Detenuti e diritto alla sessualità intramuraria*, Corte costituzionale - Servizio Studi, Dossier n. 313, Roma 2023, pp. 15-18.

scono l'immagine di una parabola regressiva, con le *conjugal visits* sopravvissute in soli quattro Stati[32].

Il confronto induce a ritenere che il riconoscimento dell'affettività intramuraria non sia soltanto una questione di spazi, ma rifletta la filosofia stessa della pena adottata da un ordinamento. Ed è significativo, ai fini della presente indagine, che i modelli più avanzati siano costruiti attorno al nucleo familiare nel suo complesso e non attorno al solo rapporto materno: in essi il padre detenuto è destinatario delle medesime opportunità relazionali della madre, a dimostrazione che soluzioni inclusive della figura paterna sono non soltanto praticabili, ma già praticate.

6.- *La genitorialità ristretta e il superiore interesse del minore*

Con riguardo alla dimensione genitoriale, la tensione tra sicurezza e diritti fondamentali raggiunge il suo apice, perché coinvolge soggetti terzi rispetto alla vicenda punitiva: i figli dei detenuti, definiti dalla dottrina come le "vittime dimenticate" della sanzione penale[33], esposti a un trauma da separazione che rischia di compromettere irreversibilmente il loro equilibrio psicofisico. L'esercizio della genitorialità *intra moenia* si configura, in questa prospettiva, prima di tutto come un diritto soggettivo del minore a mantenere «un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori»[34], pur se ristretti: l'attenzione si sposta dal detenuto al fanciullo.

Il primo banco di prova è la disciplina dei colloqui e della corrispondenza. L'art. 18 ord. penit. accorda «particolare favore» ai colloqui con i familiari e prescrive che sia dedicata «particolare cura» a quelli con i minori di anni quattordici; ma l'art. 37 reg. penit. fissa un limite ordinario di sei colloqui mensili e consente di superarlo solo in presenza di prole di età inferiore ai dieci anni, con un evidente difetto di coordinamento tra le due soglie anagrafiche[35]. La corrispondenza telefonica è stata storicamente limitata a una chiamata settimanale di dieci minuti (art. 39 reg. penit.); solo l'emergenza pandemica ha agito da catalizzatore per le videochiamate, che hanno consentito al genitore detenuto di "entrare" visivamente nelle case dei propri figli[36]. Persiste, tuttavia, una criticità di fondo: la natura concessoria di tali strumenti, che rischiano di essere utilizzati come leva premiale o sanzionatoria, facendo ricadere sui figli le conseguenze delle sanzioni disciplinari inflitte al genitore. La sfida resta quella di riconoscere che il colloquio con il fi-

[32] Cfr. P. PASSAGLIA (a cura di), *Detenuti*, cit., pp. 11-14 e 43-52.
[33] Cfr. J. MATTHEWS, *Forgotten victims. How prison affects the family*, London 1983.
[34] Così l'art. 337-*ter* c.c., nel testo risultante dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
[35] Non a caso la Commissione Giostra aveva previsto un coordinamento, poi ignorato in sede attuativa. Sul controllo a vista e sul distacco emotivo che esso genera cfr. C. OLIVO, *Affetti e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019), p. 138.
[36] Cfr. C. CASELLI, *Gli strumenti*, cit., pp. 5 ss.

glio minore non è un beneficio concesso al detenuto, ma un diritto inviolabile della prole.

In questa direzione si colloca la Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti, protocollo d'intesa sottoscritto nel 2014 dal Ministero della Giustizia, dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dall'associazione Bambinisenzasbarre, e rinnovato nel 2021, che muove dalla consapevolezza che l'impatto con il carcere possa generare nel fanciullo un profondo «trauma da separazione», alimentato non soltanto dall'assenza del genitore, ma anche dalle modalità ostili dell'incontro. La Carta promuove l'umanizzazione degli spazi, la formazione del personale, la conduzione delle perquisizioni sui minori con particolare sensibilità; l'esperienza più significativa è quella dello "Spazio Giallo", area di mediazione nella quale operatori specializzati preparano i bambini al colloquio attraverso il gioco e la parola[37]. Essa dà concretezza al cambio di paradigma imposto dalla Convenzione di New York: il contatto tra genitore e figlio non è più un elemento del trattamento, ma un diritto soggettivo del minore a preservare la propria memoria affettiva e la continuità del legame, completato, sul piano procedurale, dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996[38].

La zona d'ombra più critica è rappresentata dal regime di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., la cui *ratio* – recidere i collegamenti tra i vertici della criminalità organizzata e l'esterno – finisce per travolgere la sfera degli affetti più intimi: un solo colloquio al mese della durata massima di sessanta minuti, vetri divisori a tutta altezza, videoregistrazione e controllo auditivo[39]. La Circolare DAP 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 ha consentito ai minori di anni dodici di svolgere l'incontro senza vetro divisorio, ma l'attuale limite anagrafico esclude gli adolescenti, equiparati agli adulti e privati del contatto fisico con il genitore per lunghi periodi; durante l'emergenza pandemica, solo l'intervento della magistratura di sorveglianza ha consentito i videocolloqui[40]. È qui che il rischio di recisione del legame emotivo e fisico con la prole raggiunge la sua massima intensità.

Ciò che l'analisi dei colloqui, della Carta e delle fonti internazionali consente di cogliere è che, finché la genitorialità resta confinata entro le mura, l'ordinamento tende a declinarla in termini neutri rispetto al genere del genitore. È nel momento in cui essa varca le mura del carcere – quando cioè il legislatore decide chi possa crescere i propri figli fuori dalla cella – che la neutralità si dissolve e l'impianto rivela la propria matrice.

---

[37] Cfr. C. CASELLI, *Gli strumenti*, cit., p. 5.

[38] Ratificata con L. 20 marzo 2003, n. 77; la Convenzione di New York è stata ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176. Cfr. M. MINAFRA, *La tutela*, cit., pp. 103 ss.

[39] Cfr. R. MOLLO, *I rapporti con i famigliari al 41 bis. Il diritto ai colloqui*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Oltre il virus. XVII rapporto sulle condizioni di detenzione*, Roma 2021, pp. 1-2; M. NESTOLA, *I colloqui ed i detenuti al 41-bis*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019), pp. 169-175.

[40] Mag. Sorv. Roma, ord. 30 novembre 2020 (dep. 15 gennaio 2021), n. 290/2021.

7.- *La genitorialità* extra moenia *e l'edificio matrocentrico*

Poiché l'umanizzazione degli spazi detentivi, per quanto necessaria, non è sufficiente a garantire il rispetto del *best interest of the child*, la legislazione più recente ha favorito il passaggio da una tutela "dentro le mura" a una tutela "fuori dalle mura". Questo cammino, tuttavia, è stato percorso quasi esclusivamente attraverso la lente della maternità. Le donne rappresentano storicamente circa il quattro per cento della popolazione detenuta; gli istituti esclusivamente femminili sono soltanto cinque (Trani, Pozzuoli, Roma Rebibbia, Empoli e Venezia Giudecca), mentre per il resto la detenzione femminile è gestita in circa cinquanta sezioni ricavate in istituti maschili[41]: una conformazione androcentrica degli spazi che rende il carcere strutturalmente inidoneo all'accoglienza dei minori.

Il primo strumento di tutela è stato il rinvio dell'esecuzione della pena (artt. 146 e 147 c.p.), tutela "statica", pensata per la salute del nascituro e dell'infante più che per la tutela del diritto alla bigenitorialità. L'originario art. 11 ord. penit. consentiva poi alle madri di tenere con sé i figli fino a tre anni, istituzionalizzando una vera e propria *detenzione innocente*. La svolta è giunta con la detenzione domiciliare dell'art. 47-*ter* ord. penit., che ha spostato il fulcro della tutela dall'adeguamento degli spazi interni alla valorizzazione dell'ambiente domestico, e con la L. 8 marzo 2001, n. 40 (c.d. legge Finocchiaro), che ha introdotto la detenzione domiciliare speciale per le madri di prole infradecenne tenute a espiare pene superiori ai quattro anni e l'assistenza all'esterno dei figli minori[42]. Il quadro della legge Finocchiaro ha tuttavia mostrato, nel primo decennio di applicazione, una criticità strutturale: l'impossibilità per molte madri, spesso straniere o in condizioni di estrema marginalità, di accedere alla detenzione domiciliare per mancanza di un'abitazione idonea, sicché la povertà finiva paradossalmente per divenire un criterio di esclusione da una tutela rivolta innanzitutto al minore. La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha allora istituzionalizzato gli ICAM – strutture in cui l'assenza di sbarre e il personale in abiti civili mirano a minimizzare l'impatto del carcere, ma che restano luoghi di privazione della libertà – e promosso le case-famiglia protette, massima espressione del superiore interesse del minore, la cui effettività è però frustrata dall'assenza di finanziamenti strutturali: ad oggi se ne contano soltanto due, a Roma e a Milano[43]. Né può tacersi che il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80, abrogando i primi due commi dell'art. 146 c.p., ha trasformato il rinvio obbligatorio

[41] Cfr. ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, Roma 2023.

[42] Cfr. D.M. SCHIRÒ, *La valorizzazione dell'interesse del minore figlio di un genitore detenuto*, in *Penale Diritto e Procedura* 1 (2022), pp. 4-5.

[43] Cfr. E. CIMMINO, *Bambini in carcere; bambini e carcere: un ossimoro tremendamente disumano, quanto attuale*, in *Diritto di Difesa* (2021). L'art. 4 della L. 62/2011 consente al Ministro della Giustizia di stipulare convenzioni con gli enti locali soltanto «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

dell'esecuzione per le donne incinte e le madri di infanti in un rinvio facoltativo[44], contraendo persino le poche garanzie esistenti.
Il legislatore ha così costruito, mattone dopo mattone, un edificio normativo solido e articolato, fondato sull'assunto – condivisibile nella sua premessa – che l'interesse del bambino esiga la presenza fisica della madre. Ma proprio nell'atto di compiere questo percorso emerge con forza dirompente la questione che il sistema ha per troppo tempo eluso: cosa accade ai figli dei padri detenuti? Cosa rimane della genitorialità paterna quando il padre varca le soglie di un istituto penitenziario? È a questi interrogativi che l'intera analisi sin qui condotta conduce, e ad essi è dedicata la parte centrale del lavoro.

8.- *Il padre detenuto: sussidiarietà strutturale e tutela condizionata*
La risposta che il diritto positivo ha tradizionalmente offerto è stata, nella sostanza, una risposta di silenzio. Il padre detenuto occupa una posizione di irrisolta marginalità: non già di soggetto titolare di un autonomo diritto alla genitorialità, bensì di figura residuale, la cui rilevanza giuridica emerge soltanto in negativo, come surrogato dell'assenza materna[45]. Egli non accede a un diritto proprio, ma subentra in un ruolo altrui; la dottrina lo classifica come «genitore sussidiario», necessario soltanto là dove manchi la presenza materna, a fronte di una madre «genitore principale»[46].
Il punto di partenza obbligato è l'art. 47-*ter*, comma 1, ord. penit. La lettera a) consente alla «donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente» di espiare in detenzione domiciliare la pena non superiore a quattro anni senza alcuna verifica circa la disponibilità dell'altro genitore: il mero *status* di madre convivente, in assenza di pericolosità sociale, è condizione sufficiente[47]. La lettera b), invece, ammette il padre unicamente «quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole». Per la madre la misura è un diritto condizionato alla sola assenza di pericolosità e al rispetto del limite edittale; per il padre è un istituto di ultima istanza. Attorno al concetto di «assoluta impossibilità» si è sviluppata una giurisprudenza di estremo rigore, che ha negato rilievo persino all'attività lavorativa della madre a tempo pieno, potendo i compiti di cura essere delegati a familiari o a strutture

[44] Cfr. A. MAGGI, *Decreto-sicurezza: sicurezza vs. maternità e infanzia*, in *Le Costituzionaliste* (2025).
[45] Sul carattere «sussidiario e condizionato» della tutela accordata al padre detenuto cfr. S. DE DOMINICIS, *La differente condizione di accesso alla detenzione domiciliare speciale tra condannate madri e padre detenuto*, in *Osservatorio AIC* 5 (2025), pp. 99 ss.; M.T. ZAMPOGNA - L.N. MEAZZA, *La tutela*, cit., pp. 3 ss.
[46] Cfr. G. MANTOVANI, *La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio*, in G. MANTOVANI (a cura di), *Donne ristrette*, Milano 2018, p. 199.
[47] Le condizioni di accesso per la madre prescindono «da qualsiasi valutazione individualizzata da parte del magistrato di sorveglianza» circa la disponibilità dell'altro genitore: S. DE DOMINICIS, *La differente condizione*, cit., p. 99.

pubbliche[48], con il risultato che l'accesso paterno è rimasto confinato a ipotesi di vera e propria emergenza familiare estrema – morte della madre, interdizione, ricovero psichiatrico – e strutturalmente precluso in tutte le situazioni di normale difficoltà familiare, nelle quali la presenza paterna avrebbe potuto, e dovuto, essere valorizzata. Né ha mutato il quadro l'orientamento, pur apprezzabile, secondo cui l'«assoluta impossibilità» andrebbe letta con riferimento non al genitore chiamato a dare assistenza, bensì al minore che ne è destinatario: la giurisprudenza tende comunque a rendere effettivo il divieto di custodia in carcere del padre «solo in quei casi in cui la madre sia incapace di intendere e di volere o privata della responsabilità genitoriale»[49].

Il medesimo schema si ripete, con un supplemento di condizioni, nella detenzione domiciliare speciale. Il comma 7 dell'art. 47-*quinquies* ord. penit. consentiva l'accesso del padre soltanto «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»: non bastava l'impossibilità materna, occorreva dimostrare che nessun terzo – neppure un estraneo alla cerchia familiare – fosse in grado di prendersi cura dei figli. In questa prospettiva il padre era configurato come un «genitore numero due»[50], la cui presenza extramuraria risultava, in via di presunzione assoluta, superflua ogniqualvolta esistesse un'alternativa alla sua assenza[51]. Analoga logica governa l'art. 21-*bis* ord. penit., previsione che la stessa Corte costituzionale aveva già stigmatizzato nel 2009, rilevando come essa posponga la figura paterna ad altri soggetti, anche estranei alla cerchia parentale, sacrificando tanto il diritto del minore a godere dell'assistenza e dell'affetto paterni quanto quello del padre a svolgere la funzione genitoriale[52]; e analoga logica, si è visto, governa il sistema cautelare, nel quale la rottura del legame madre-figlio è trattata come un'emergenza normativa cui porre rimedio, mentre la rottura del legame padre-figlio appare come una conseguenza ordinaria della detenzione maschile[53].

Il quadro restituisce l'immagine di un sistema coerente nella sua incoerenza: una tutela della genitorialità di genere, in cui il padre accede ai benefici non in quanto titolare di

---

[48] Cass., Sez. V, 26 aprile 2006, n. 33850, in *Riv. pen.* 9 (2007), p. 932; Cass., Sez. II, 14 ottobre 2003, n. 47073, in *Riv. pen.* (2004), p. 1138.

[49] C. BRIGNONE, *Esegesi dell'art. 275, comma 4, c.p.p. con riferimento all'assoluta impossibilità della madre a dare assistenza alla prole*, reperibile in *www.ius.lefebvregiuffre.it*, a commento di Cass., Sez. VI, 23 giugno 2015, n. 35806.

[50] P. GONNELLA, *Essere padri*, cit., p. 5.

[51] Si parla, in proposito, di una «presunzione assoluta di superfluità della presenza paterna extramoenia»: M. RUARO, *Non sussiste il diritto*, cit., p. 338.

[52] Corte Cost., ord. 8 luglio 2009, n. 211. Le disposizioni che prevedono un accesso sussidiario del padre sono, oltre all'art. 47-*quinquies*, comma 7, ord. penit., gli artt. 21-*bis*, comma 3, 21-*ter*, comma 2, e 47-*ter*, comma 1, lett. b), ord. penit., nonché l'art. 275, comma 4, c.p.p.: cfr. S. DE DOMINICIS, *La differente condizione*, cit., p. 99.

[53] Cfr. M.T. ZAMPOGNA - L.N. MEAZZA, *La tutela*, cit., p. 9, ove si osserva che la norma «non può considerarsi quale privilegio alla madre rispetto al padre, configurandosi, al contrario, come una netta esclusione del padre rispetto a benefici che non sono previsti a favore dello stesso, bensì nell'interesse del minore».

una responsabilità genitoriale costituzionalmente garantita dagli artt. 29, 30 e 31 Cost., ma unicamente come sostituto d'emergenza della madre. Tale impostazione non è ideologicamente neutra: essa riproduce lo stereotipo secondo cui le donne sarebbero le naturali depositarie del ruolo di cura e gli uomini i *breadwinner* che, privati dalla carcerazione della funzione economica, si trovano sprovvisti di qualsiasi titolo giuridicamente rilevante per rivendicare la propria presenza accanto ai figli[54]. È significativo, del resto, che l'evoluzione legislativa che negli altri rami dell'ordinamento – dal diritto del lavoro, con il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e le successive riforme sul congedo di paternità, al diritto di famiglia, con la L. 54/2006 e il D.Lgs. 154/2013 – ha progressivamente parificato le figure genitoriali, non abbia ancora trovato una corrispondente traduzione nell'ordinamento penitenziario[55].

9.- *La paternità vissuta: i dati di «Paternità senza sbarre» e il rischio di una decadenza silenziosa*

L'asimmetria normativa va osservata anche dal punto di vista di chi la vive. Già al tempo della ricerca «Paternità senza sbarre», condotta tra ottobre 2013 e novembre 2014 dall'Istituto di Studi sulla Paternità con la facilitazione del DAP, si stimavano circa 22.000 padri detenuti, «più o meno un terzo dei detenuti maschi»[56]; al 30 giugno 2022 i detenuti con figli erano 25.316 su una popolazione complessiva di 54.841 unità[57]. Come è stato osservato, se il fenomeno della genitorialità in carcere interessa soprattutto la paternità, quest'ultima risulta paradossalmente «molto meno tutelata rispetto al ruolo materno»[58].

La ricerca, svolta in sette istituti del Centro e del Sud mediante un questionario di trenta domande somministrato a 192 padri detenuti, costituisce ad oggi il contributo empirico più sistematico sulla paternità ristretta. Il 41 per cento dei padri dichiara di incontrare i figli una volta al mese o meno; il 22 per cento afferma di non vederli mai[59]: uno scarto abissale rispetto al numero di colloqui formalmente garantito, imputabile alla lontananza degli istituti, ai costi dei viaggi, alle difficoltà organizzative delle compagne e all'ostilità dell'ambiente carcerario all'accoglienza dei minori. Alla domanda se la direzione faccia il possibile per favorire il rapporto con i figli, le risposte oscillano tra un

[54] Cfr. C. CASELLI, *Gli strumenti*, cit., pp. 2-3; C. GALLO, *Il principio di non discriminazione tra i sessi e norme e tutela della maternità e della prole nell'ambito dell'esecuzione penale*, in *Giustizia Insieme* (2024), p. 5.
[55] Cfr. M.T. ZAMPOGNA - L.N. MEAZZA, *La tutela*, cit., pp. 3-4.
[56] ISP - ISTITUTO DI STUDI SULLA PATERNITÀ, *Paternità senza sbarre. Padri detenuti: una ricerca sul campo*, marzo 2016, reperibile in *http://lnx.ispitalia.org/wp-content/uploads/paternità-senza-sbarre.-Relazione.pdf*, p. 2.
[57] MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAP, *Detenuti con figli*, dati al 30 giugno 2022, riportati da C. CASELLI, *Gli strumenti*, cit., p. 2.
[58] M.S. LUPI, *Legami*, cit.
[59] ISP, *Paternità*, cit., p. 7.

massimo dell'87 e un minimo del 4 per cento di soddisfazione, a dimostrazione che il diritto ai contatti familiari è una variabile dipendente non dalla norma, ma dalla sensibilità del singolo direttore[60]. Il 43 per cento dei padri giudica insufficienti i dieci minuti di telefonata settimanale, ricorrendo alla parola «imbarazzante»[61]; il 70 per cento non confida il proprio disagio legato alla paternità al personale educativo-trattamentale; il 50 per cento non è soddisfatto delle modalità dei colloqui.

Un dato merita particolare attenzione: il 58 per cento dei padri ha dichiarato che ai propri figli non è stata detta la verità circa il luogo in cui si trova il genitore, giustificandone l'assenza con un «lavoro all'estero» o con un lavoro «nello stesso carcere»[62]. La deprivazione del rapporto padre-figlio non opera, dunque, soltanto sul piano fisico della separazione, ma anche su quello psicologico di una realtà familiare distorta: la verità celata genera nei figli stati di vigilanza e iper-attenzione, seguiti spesso da atteggiamenti provocatori, poiché, come ha osservato Bouregba, mentire al proprio figlio equivale a una sorta di «costrizione al silenzio»[63]. Né deve trarre in inganno il dato secondo cui la maggioranza degli intervistati ritiene possibile «essere un buon padre anche nello stato di detenzione»: un'analisi più attenta suggerisce che tale risposta corrisponda più a un bisogno di autopercezione positiva che a una valutazione realistica delle condizioni concrete, entro quello che è stato descritto come il «paradosso psicologico» del padre detenuto, sospeso tra impotenza e regressione[64]. La detenzione, in definitiva, «non significa solo la perdita esterna della libertà, ma anche quella interna del proprio valore»: il padre ristretto è catapultato in una condizione di spoliazione della propria identità adulta, con una conseguente infantilizzazione indotta dalle regole istituzionali e dalla perdita di potere e di azione[65].

Tra le conseguenze giuridiche più insidiose della detenzione vi è quella che riguarda la responsabilità genitoriale. La restrizione della libertà, di per sé, non ne determina né la decadenza né la sospensione; tuttavia, la decadenza di cui all'art. 330 c.c., misura che la giurisprudenza qualifica come *extrema ratio*[66], può essere innescata in via indiretta: il padre che, per effetto dell'incarcerazione e della lontananza geografica, perde ogni contatto significativo con i figli cessa di fatto di esercitare la propria funzione e può essere dichiarato decaduto per abbandono. Non occorre una scelta deliberata di disinteresse: basta che il sistema non predisponga gli strumenti per mantenere vivo quel legame per-

[60] Ivi, pp. 12-13; C. CASELLI, *Gli strumenti*, cit., pp. 4-5.
[61] ISP, *Paternità*, cit., p. 8.
[62] Ivi, pp. 5-6.
[63] R. SALA - G. ZAMPIERI, *L'osservazione degli stili educativi padri-figli nella struttura penitenziaria*, in *Italian Journal of Special Education for Inclusion* 8.1 (2020), p. 457, ove è richiamato il pensiero di Alain Bouregba.
[64] Ivi, pp. 453-455; ISP, *Paternità*, cit., pp. 13-14.
[65] Cfr. R. SALA - G. ZAMPIERI, *L'osservazione*, cit., p. 455.
[66] Cass. civ., Sez. I, 21 ottobre 2024, n. 27171, secondo cui la decadenza «rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio».

ché l'inerzia diventi, agli occhi del giudice civile, trascuratezza[67]. Più frequenti sono i provvedimenti limitativi di cui all'art. 333 c.c. e la concentrazione sulla madre della totalità delle decisioni relative alla prole, che produce una monogenitorialità imposta dalla detenzione. Pur avendo la Corte costituzionale censurato ogni automatismo che, ignorando l'interesse del minore, statuisca la perdita della responsabilità genitoriale come conseguenza di diritto della condanna[68], resta una lacuna strutturale: tra la magistratura di sorveglianza e il Tribunale per i minorenni (destinato a confluire nel Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) non esiste alcun meccanismo di dialogo sistematico, sicché il padre che in carcere costruisce un percorso genitoriale virtuoso può essere contemporaneamente destinatario di un procedimento limitativo che ne ignora i progressi[69].

10.- *Gli strumenti di supplenza: psicologo, volontariato, progetti*

Accanto alle lacune normative coesistono, in misura variabile da istituto a istituto, risorse che operano in supplenza di quanto la legge non riesce a garantire. Lo psicologo penitenziario (art. 80 ord. penit.) dovrebbe collocare la dimensione genitoriale nel cuore del trattamento individualizzato di cui all'art. 13 ord. penit., che impone di farsi carico delle «carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali» del detenuto; ma il potenziale conflitto tra la funzione valutativa e quella terapeutica, la grave carenza di professionisti e la tendenza del padre a non nominare la propria vulnerabilità in un contesto dominato da codici di mascolinità ne limitano drasticamente la portata. Eppure il suo apporto potrebbe essere decisivo: i padri detenuti tendono a ricordare i figli più piccoli di quanto non siano, rimanendo ancorati a un'immagine cristallizzata all'epoca dell'arresto, e lo psicologo è nella posizione migliore per svolgere una funzione di ponte cognitivo e affettivo, aiutando il padre a mantenere un'immagine realistica, né idealizzata né catastrofista, del figlio che cresce fuori, anche attraverso la memoria di piccoli gesti e di piccoli doni che possono «tenere vivo il pensiero attorno alla memoria di una presenza»[70]. In assenza di un intervento legislativo che preveda esplicitamente la geni-

[67] Si tratta di un processo di «deresponsabilizzazione del padre nei confronti del figlio minorenne», che determina per quest'ultimo «una condizione di sostanziale abbandono»: C. CASELLI, *Gli strumenti*, cit., pp. 22-23.

[68] Corte Cost. 23 gennaio 2013, n. 7, relativa all'art. 569 c.p.; in precedenza, Corte Cost. 23 febbraio 2012, n. 31.

[69] Sull'urgenza di un effettivo coordinamento con gli organi giudiziari preposti alla tutela minorile cfr. C. CASELLI, *Gli strumenti*, cit., p. 21.

[70] V. IORI - A. AUGELLI - D. BRUZZONE - E. MUSI, *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, Milano 2012, p. 58.

torialità come componente necessaria del trattamento, il suo contributo resta tuttavia affidato alla sensibilità del singolo professionista[71].
Il volontariato, che gli artt. 17 e 78 ord. penit. chiamano a partecipare all'azione rieducativa, si articola in un volontariato di accoglienza – dallo "Spazio Giallo" di Bambinisenzasbarre, introdotto per la prima volta nel carcere di San Vittore nel 2007, ai laboratori padri-figli e alle ludoteche promosse in collaborazione con Telefono Azzurro – e in un volontariato professionale, nel quale il mediatore familiare svolge una funzione insostituibile nei casi di conflittualità tra genitori separati, aiutando il padre detenuto e l'altro genitore a concordare modalità di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale che tengano al centro il benessere del figlio, mentre il mediatore linguistico-culturale assume un rilievo specifico in un sistema in cui una quota significativa dei detenuti è straniera. Anche questo ecosistema, tuttavia, dipende quasi interamente dalla sensibilità del singolo direttore e dalla disponibilità delle risorse del terzo settore locale. Il protocollo tra DAP e Telefono Azzurro prevede, tuttavia, il ricorso a fonti di finanziamento estranee agli ordinari capitoli di bilancio, a conferma che la creazione di spazi protetti per l'affettività è trattata come una questione «di serie B»[72]. Le esperienze progettuali più avanzate confermano la medesima ambivalenza: la "Casetta" della Casa di reclusione di Milano-Opera, istituita nel 2006 nell'ambito del progetto «Ancora Papà» dell'Università Cattolica, ha mostrato come, in un ambiente domestico, prevalgano interazioni diadiche, contenuti di gioco e di narrazione e funzioni educative reali[73]; il modello britannico di *Storybook Dads* consente ai padri di registrare la lettura di storie destinate ai figli. Nessuna di queste buone prassi è divenuta, però, un modello generalizzabile, né alcuna norma impone all'amministrazione di dotarsene: esse rischiano di restare isole di eccellenza in un arcipelago di indifferenza istituzionale.

11.- *Il ruolo della giurisprudenza: dalla procreazione assistita alla sent. n. 52 del 2025*
In questo quadro la giurisprudenza ha svolto una funzione di supplenza sistematica. Un primo tassello attiene al diritto a diventare padre durante la detenzione. Nel solco della sentenza *Dickson*, che ha ricondotto all'art. 8 CEDU il «diritto al rispetto della decisione di diventare genitori genetici», la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del detenuto di accedere, previo trasferimento in struttura sanitaria esterna, alle procedure di procreazione medicalmente assistita con la propria compagna[74], collocando il desiderio

[71] R. SALA - G. ZAMPIERI, *L'osservazione*, cit., p. 463. Significativamente, l'art. 15 ord. penit. indica i rapporti con la famiglia all'ultimo posto tra gli elementi del trattamento: C. CASELLI, *Gli strumenti*, cit., p. 1.
[72] C. CASELLI, *Gli strumenti*, cit., pp. 7-8.
[73] R. SALA - G. ZAMPIERI, *L'osservazione*, cit., pp. 458-464.
[74] Cass., Sez. I, 13 marzo 2009, n. 11259; sull'applicabilità dell'art. 11 ord. penit. agli atti funzionali alla PMA cfr. Cass., Sez. II, 21 settembre 2012, n. 44807. Sulle condizioni elaborate dalla giurisprudenza cfr. G. DELLA MONICA, *Procreazione medicalmente assistita e* status detentionis, in *Diritti fondamentali* 3 (2024), pp. 2-3.

di genitorialità tra i diritti fondamentali che la detenzione non è in grado di sospendere. Permane tuttavia l'assenza di una disciplina organica, giacché la L. 19 febbraio 2004, n. 40 non contiene alcun riferimento allo *status detentionis*.

Un secondo tassello è rappresentato dal progressivo smantellamento degli automatismi preclusivi. A partire dalla sent. 22 ottobre 2014, n. 239, la Corte costituzionale ha affermato che l'interesse del minore «può recedere di fronte alle esigenze di difesa sociale solo quando la sussistenza e la consistenza delle stesse sia verificata in concreto, non già quando sia collegata a indici solo presuntivi»[75]; principio poi esteso dalle sentenze 8 marzo 2017, n. 76, 4 luglio 2018, n. 174 e 22 novembre 2018, n. 211, fino alla sent. 3 febbraio 2022, n. 30 sull'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare speciale. Si è così consolidato un parametro argomentativo univoco: dove l'interesse del bambino è concretamente in gioco, nessun automatismo legislativo può sottrarre al giudice il potere di guardare alla situazione individuale, prescindendo dal titolo del reato e – si sarebbe potuto aggiungere – dal genere del genitore.

Il filo giurisprudenziale ha trovato la propria verifica più difficile proprio quando si è trattato di applicarlo al padre. Con la sent. 11 dicembre 2023, n. 219, originata da un'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cosenza relativa a un padre che chiedeva di accedere alla detenzione domiciliare per curare i figli in presenza di una madre che, pur non essendo deceduta né impossibilitata, non svolgeva di fatto alcuna funzione di accudimento[76], la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni relative all'art. 47-*ter*, comma 1, lett. b), ord. penit., spostando il baricentro del ragionamento dall'uguaglianza tra genitori al livello minimo di tutela costituzionalmente necessario per il minore, individuato nella garanzia di una relazione diretta «almeno con uno dei due genitori»[77]. La Corte ha evitato di affrontare il profilo della discriminazione basata sul sesso, ritenendolo non adeguatamente articolato dal rimettente, e ha fatto leva sulla ridottissima percentuale di donne detenute, che consentirebbe di accordare a tale categoria un trattamento di favore senza «soverchie ambasce» per le esigenze di sicurezza: un argomento «empirico e potenzialmente dinamico nel tempo», inidoneo a fondare la ragionevolezza strutturale di una differenziazione basata sul genere[78]. La pronuncia lasciava però trasparire un'apertura, affermando che l'estensione ai padri delle regole vigenti per le madri «potrebbe certamente essere valutata dal legislatore».

---

[75] Corte Cost. 22 ottobre 2014, n. 239, punto 8 del *Considerato in diritto*.

[76] Mag. Sorv. Cosenza, ord. 12 dicembre 2022, che aveva imperniato le proprie censure sul principio di bigenitorialità quale «diritto inviolabile» del minore.

[77] Corte Cost. 11 dicembre 2023, n. 219, *Considerato in diritto*. Per le reazioni critiche della dottrina cfr. P. GONNELLA, *Essere padri*, cit.; E. FRONTONI, *Superiore interesse del minore e pene da scontare: quando madre e padre non sono uguali nella relazione con i figli*, in *Nomos* 1 (2024); A.M. CAPITTA, *Detenzione domiciliare per madri e padri di minori in tenera età*, in *Archivio Penale* (2024).

[78] P. GONNELLA, *Essere padri*, cit., pp. 3-5.

È questa porta socchiusa che i Tribunali di sorveglianza di Bologna e Venezia hanno attraversato con le ordinanze di rimessione del 2024, includendo esplicitamente il profilo della discriminazione tra i sessi[79]. La sent. Corte Cost. 10 marzo 2025, n. 52 (dep. 18 aprile 2025) ha reso un dispositivo duplice. Da un lato, ha confermato la non fondatezza delle censure relative alla condizione che subordina l'accesso del padre alla detenzione domiciliare speciale all'essere la madre «deceduta o impossibilitata»: tale differenziazione, pur presentando «innegabili riflessi sull'omogeneità di trattamento dei genitori» e «una qualche distonia» rispetto all'orientamento dell'ordinamento verso l'equivalenza delle figure genitoriali, rappresenterebbe una «scelta graduale» verso una più piena attuazione dei principi costituzionali[80]. Dall'altro lato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 30 e 31, comma 2, Cost., dell'inciso «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» contenuto nell'art. 47-*quinquies*, comma 7, ord. penit., clausola irragionevole perché privava il minore della relazione con l'unico genitore disponibile in assenza di qualsiasi esigenza concreta di sicurezza.
L'impatto pratico della pronuncia ablatoria è significativo, allineando la disciplina della misura speciale a quella ordinaria. La Corte l'ha tuttavia accompagnata con una precisazione rivolta alla magistratura di sorveglianza, chiamata a verificare che il ripristino della convivenza risponda effettivamente all'interesse dei figli e non costituisca una «impropria strumentalizzazione dei minori al solo scopo di ottenere il beneficio da parte di un padre in realtà non idoneo alla cura degli stessi»[81]: un'avvertenza che sembra rivelare «una certa diffidenza nei confronti della popolazione maschile», sottintendendo una presunzione di inidoneità che non trova corrispondenza nella disciplina della madre[82]. Il giudizio complessivo non può che essere articolato: se la sentenza del 2025 segna un progresso, essa lascia intatto il nucleo del problema, ossia la struttura sussidiaria dell'accesso paterno, producendo non il riconoscimento della bigenitorialità, ma quello di una monogenitorialità fondata su un rapporto principale – la madre – e su uno «accessorio ed eventuale» – il padre[83]. Il percorso verso la piena parificazione resta così affidato a un legislatore che, come dimostra il decreto-sicurezza del 2025, sembra muoversi in tutt'altra direzione.

12.- *Prospettive di riforma: la paternità come fattore di reinserimento sociale*

Il punto di partenza di ogni prospettiva di riforma è una convinzione che attraversa l'intero lavoro: la paternità non è soltanto un diritto da tutelare per ragioni di dignità in-

[79] Cfr. C. GALLO, *Il principio*, cit.
[80] Corte Cost. 10 marzo 2025, n. 52, punti 5.2.1-5.2.2 del *Considerato in diritto*; cfr. S. DE DOMINICIS, *La differente condizione*, cit., pp. 97 ss.
[81] Corte Cost. 10 marzo 2025, n. 52, punto 6.1 del *Considerato in diritto*.
[82] S. DE DOMINICIS, *La differente condizione*, cit., p. 113.
[83] Ivi, pp. 112-113. Le due pronunce sono state definite «deludenti ed impacciate»: M. DEGANELLO, *Il padre detenuto e la "naturale aspirazione" all'esercizio della genitorialità: timidezze della Corte costituzionale ed indifferenza dell'ultimo legislatore*, reperibile in *www.associazionelaic.it*.

dividuale, ma un investimento sociale di straordinaria efficacia. Gli studi di Boswell e Wedge hanno dimostrato che chi riesce a mantenere i legami familiari durante la detenzione presenta probabilità di recidiva fino a sei volte inferiori rispetto a chi li perde[84], mentre la letteratura internazionale documenta come i figli di genitori detenuti presentino rischi significativamente più elevati di comportamenti antisociali e di abbandono scolastico, rispetto ai quali il mantenimento del legame costituisce uno dei principali fattori protettivi[85].

Sul piano normativo, una riforma coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale dovrebbe novellare l'art. 13 ord. penit., prevedendo espressamente la genitorialità – inclusa quella paterna – quale area necessaria del trattamento individualizzato, con l'obbligo per ogni istituto di predisporre percorsi specifici e figure professionali adeguatamente formate. Lo strumento operativo privilegiato è il gruppo terapeutico di sostegno alla genitorialità per padri detenuti, nel quale il confronto tra pari consente una rielaborazione del senso di colpa e della vergogna che difficilmente emerge nel colloquio individuale, e che, accompagnando il padre fino alle dimissioni, presidia la fase più critica e trascurata: quella del ritorno presso un figlio cresciuto nell'assenza[86].

Sul piano pedagogico, gli spazi sono condizione necessaria ma non sufficiente: il padre detenuto ha bisogno non solo di vedere il figlio, ma di imparare – o reimparare – a stare con lui in modo autentico[87]. Decisiva è la distinzione tra senso di colpa, che riguarda un comportamento ed è elaborabile, e vergogna, che investe l'identità e paralizza, conducendo al ritiro relazionale: il percorso di accompagnamento deve aiutare il padre a spostare il proprio baricentro dalla vergogna alla responsabilità[88]. Altrettanto centrale è la «verità narrabile», che non travisa la realtà ma la adatta all'età e alla storia affettiva del bambino[89]: quando la verità viene comunicata in modo autentico, i bambini non crollano, ma elaborano – come documenta il dialogo, registrato a Opera, del bambino che risponde al padre: «Ah beh, allora devi stare qui a pensare tanto a quello che hai fatto. Ti farà bene pensare»[90]. Connessa al tema della narrazione è l'osservazione sistematica delle interazioni padre-figlio durante i colloqui e nelle "Casette": vedere sé stesso "in azione" come padre, con la mediazione dello psicologo o del pedagogista, consente al

[84] G. BOSWELL - P. WEDGE, *Imprisoned Fathers and their Children*, London-Philadelphia 2002; G. BOSWELL, *Imprisoned Fathers and their Children: A Reflection on Two Decades of Research*, in *Child Care in Practice* 24.2 (2018), pp. 212-224.
[85] J. MURRAY - D.P. FARRINGTON - I. SEKOL, *Children's antisocial behavior, mental health, drug use, and educational performance after parental incarceration: A systematic review and meta-analysis*, in *Psychological Bulletin* 138.2 (2012), pp. 175-210.
[86] Cfr. C. PARIS, *«Torno a casa»: gruppo terapeutico e di sostegno alla genitorialità per padri detenuti in fase di reinserimento*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019); M. SALVETTI, *Padre e figlio: un legame oltre le sbarre*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019).
[87] Cfr. V. IORI - A. AUGELLI - D. BRUZZONE - E. MUSI, *Genitori*, cit.
[88] Cfr. R. SALA - G. ZAMPIERI, *L'osservazione*, cit., pp. 455-456.
[89] A. BOUREGBA, *Figli e genitori ancora*, Milano 2011, p. 31.
[90] R. SALA - G. ZAMPIERI, *L'osservazione*, cit., p. 465.

detenuto di prendere consapevolezza del proprio stile educativo e di sviluppare quella capacità di stare con il figlio che non si improvvisa al momento delle dimissioni, ma si costruisce nel tempo, colloquio dopo colloquio[91].

13.- *Conclusioni*

Giunti al termine dell'indagine, il giudizio che essa ha preparato può essere formulato con nettezza: il sistema penitenziario italiano non ignora il padre detenuto; lo conosce, ma in una sola forma, quella dell'assenza da supplire, mai quella della presenza da promuovere. Dalla detenzione domiciliare ordinaria a quella speciale, dalla disciplina cautelare agli istituti a custodia attenuata, la posizione paterna è stata costruita per sottrazione, come spazio che si apre unicamente là dove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata. Non si tratta di un difetto di intensità della tutela, bensì di un difetto della sua stessa premessa: il padre non è il protagonista di un diritto, ma il sostituto di un diritto altrui. È una sproporzione che non viola soltanto la coerenza sistematica, ma il principio di ragionevolezza dell'art. 3 Cost. e il dovere di protezione della genitorialità degli artt. 30 e 31 Cost., e che tradisce, soprattutto, quel superiore interesse del minore che le fonti sovranazionali predicano cieco rispetto al genere del genitore.

La giurisprudenza ha eroso, in via di supplenza, alcuni automatismi, ma sarebbe un errore di prospettiva scambiare questa erosione per una conquista compiuta: anche la pronuncia più avanzata, la sent. n. 52 del 2025, è intervenuta su una singola clausola, lasciando sopravvivere la logica del padre "di seconda istanza" nelle disposizioni parallele. Ogni tutela affidata al solo formante giurisprudenziale opera per frammenti e si traduce in una protezione «a macchia di leopardo», produttiva essa stessa di nuove disuguaglianze. La Corte costituzionale può espungere la norma incostituzionale; non può riscrivere l'architettura del sistema. La stagione degli interventi a singhiozzo deve cedere il passo a una decisione di sistema, che il legislatore, con il decreto-sicurezza del 2025, pare invece rinnegare.

La riforma di cui la paternità ristretta ha bisogno non è una somma di correzioni puntuali, ma un mutamento di paradigma: l'abbandono della sussidiarietà come criterio ordinatore e la sua sostituzione con la bigenitorialità paritetica. I presupposti di accesso alle misure alternative e a quelle cautelari andrebbero riscritti in termini neutri rispetto al genere, ancorati non a una presunzione fondata sul sesso del genitore, ma all'interesse concreto del figlio e all'effettiva idoneità di cura del singolo; e al padre andrebbe esteso, su un piano di reale parità, l'intero apparato di tutela *extra moenia* edificato attorno alla madre, affrontando una volta per tutte il nodo del finanziamento strutturale, senza il quale anche le soluzioni più avanzate resterebbero "diritti di carta". Né varrebbe obiettare, come ha fatto la sent. n. 219 del 2023, che il livello minimo di tutela sia già soddisfatto dalla garanzia di un rapporto con almeno uno dei genitori, o che la composizione

[91] Ivi, pp. 451-466, ove si descrive la metodologia adottata nel progetto «Ancora Papà».

largamente maschile della popolazione detenuta sconsigli un'estensione paritaria: il primo argomento confonde il minimo con l'adeguato; il secondo farebbe dipendere l'ampiezza di un diritto fondamentale dal numero di coloro che potrebbero invocarlo. Una valutazione individualizzata e neutra rispetto al genere non dischiude alcun varco indiscriminato, ma vaglia caso per caso ciò che la presunzione fondata sul sesso pretende di decidere in astratto; e l'esperienza comparata dimostra che soluzioni inclusive della figura paterna sono già praticate.

Accanto a questa scelta di fondo si delineano alcune linee convergenti: la novella dell'art. 13 ord. penit.; l'istituzione di un meccanismo di dialogo obbligatorio tra magistratura di sorveglianza e giudice minorile, affinché due autorità non giudichino la stessa genitorialità senza parlarsi; la valorizzazione dei gruppi terapeutici di sostegno alla paternità; un accompagnamento pedagogico che aiuti il padre a passare dalla vergogna alla responsabilità. La vera misura del cammino che resta da percorrere è che il diritto impari finalmente a vedere il padre detenuto per ciò che è – un genitore, non il vicario di un altro genitore – e a trattarne la funzione come un diritto da garantire e non come un'eccezione da concedere. Riconoscere al padre il diritto di restare padre, anche oltre le sbarre, è il modo più alto in cui la pena può tornare a essere ciò che la Carta fondamentale le chiede di essere: non la soppressione della persona che ha commesso il reato, ma la scommessa sul suo pieno ritorno in società.

Esordio

INDICE DELL'ELABORATO

Introduzione
CAPITOLO PRIMO – LA CORNICE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E SOVRANAZIONALI
1. I principi costituzionali: tra finalismo rieducativo della pena e tutela della famiglia e della genitorialità
1.1. La tutela dei diritti fondamentali inviolabili ed il principio di uguaglianza formale e sostanziale: artt. 2 e 3 Cost.
1.2. Umanità e finalismo rieducativo della pena: art. 27, comma 3, Cost.
1.3. Il fondamento costituzionale della famiglia e della genitorialità: artt. 29, 30 e 31 Cost.
2. Il sistema delle fonti sovranazionali
2.1. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo: artt. 3, 8 e 12
2.2. Il "superiore interesse del fanciullo" e la tutela della genitorialità nelle altre fonti sovranazionali e di *soft law*
CAPITOLO SECONDO – LA TUTELA DELLE RELAZIONI FAMILIARI DELLA PERSONA DETENUTA O INTERNATA
1. La centralità dei legami con la famiglia nell'ordinamento penitenziario italiano: evoluzione storica e ruolo dell'art. 28 l. 26 luglio 1975, n. 354
1.1. Il principio della territorialità della pena e l'importanza della prossimità della famiglia: artt. 14, 42 ord. penit. e 30, 83 reg. penit.
1.2. La cura delle relazioni familiari come pilastro del trattamento rieducativo: artt. 15, 18, 28 e 45 ord. penit.
1.3. La tutela della genitorialità nelle misure alternative e la legislazione speciale: dalla l. 10 ottobre 1986, n. 663 alla l. 21 aprile 2011, n. 62
2. Il *favor* per il mantenimento dei legami familiari nel sistema cautelare personale: artt. 275 e 285-*bis* c.p.p.
3. La protezione delle relazioni familiari nelle previsioni del regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e nelle prassi dell'Amministrazione penitenziaria
3.1. La disciplina dei colloqui e della corrispondenza: artt. 37, 38 e 39 reg. penit.
3.2. L'assistenza alle famiglie e la tutela del rapporto con i figli minori: artt. 23, 61, 94 e 95 reg. penit.
3.3. Il rilievo della prassi amministrativa: le circolari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP)
CAPITOLO TERZO – AFFETTIVITÀ E GENITORIALITÀ IN CARCERE
1. Il diritto all'affettività dei detenuti e la sua evoluzione giurisprudenziale
1.1. Il lungo cammino verso il riconoscimento dell'intimità: l'insufficienza dei permessi premio e la Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 301
1.2. La proposta di legge del 1986 ed il persistente vuoto normativo
1.3. Le proposte degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale: un'occasione di riforma mancata
1.4. Una rivoluzione attesa: Corte cost., sent. 26 gennaio 2024, n. 10
2. L'affettività in carcere nella prospettiva comparata: modelli a confronto
2.1. Le "timide" esperienze italiane
2.2. Il panorama europeo: tra tutela dei diritti umani e buone prassi
2.3. Le esperienze extra-europee
3. I legami familiari "ristretti": l'esercizio *intra moenia* del diritto alla genitorialità del genitore detenuto e il superiore interesse del minore
3.1. La disciplina dei colloqui e della corrispondenza

3.2. La Carta dei figli dei genitori detenuti: protocolli per l'umanizzazione degli spazi e la tutela del trauma da separazione
3.3. Il principio del *best interest of the child* nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli
3.4. La problematica tutela dei legami familiari nel regime di cui all'art. 41-*bis* ord. penit.
4. La genitorialità *extra moenia*: dalle misure alternative alla detenzione alle "case famiglia protette"
4.1. Le specificità della detenzione femminile e il rinvio dell'esecuzione della pena
4.2. L'evoluzione normativa a tutela della prole e della maternità; l'introduzione della detenzione domiciliare
4.3. La detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno dei figli minori
4.4. Gli istituti a custodia attenuata per madri (ICAM) e le case famiglia protette: una soluzione di compromesso tra sicurezza e affettività
CAPITOLO QUARTO – PATERNITÀ E STATO DI DETENZIONE
1. La condizione del detenuto padre: lacune normative e disparità di trattamento
1.1. Le asimmetrie nelle misure alternative: il padre tra sussidiarietà strutturale e tutela condizionata
1.2. I risultati empirici della ricerca: i dati del progetto «Paternità senza sbarre»
1.3. La perdita e la sospensione della responsabilità genitoriale come esito della detenzione
2. Gli strumenti di tutela intramurari ed extramurari del diritto alla genitorialità del detenuto padre
2.1. Il contributo dello psicologo penitenziario
2.2. L'importanza del volontariato professionale nel sostegno alla paternità ristretta
2.3. I progetti a sostegno della genitorialità fragile: esperienze e modelli
3. Il ruolo della giurisprudenza di merito e di legittimità
3.1. Il diritto alla procreazione medicalmente assistita del detenuto: la sent. Cass. 13 marzo 2009, n. 11259
3.2. Il percorso della Corte Costituzionale a tutela del minore figlio di genitore detenuto: il progressivo superamento degli automatismi preclusivi
3.3. L'approdo della sent. Corte cost. 10 marzo 2025, n. 52 sulla detenzione domiciliare speciale: passando per la sent. 11 dicembre 2023, n. 219
4. Prospettive di riforma e possibili sviluppi sistematici: la paternità quale fattore di reinserimento sociale
4.1. La promozione di percorsi psicologici mirati: il gruppo terapeutico di sostegno alla genitorialità per padri detenuti
4.2. Le implicazioni pedagogiche: verso una genitorialità autentica oltre il senso di colpa
Conclusioni
Fonti normative e giurisprudenziali
Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

C. ALBANO, *La famiglia del detenuto come vittima*, in *Rivista di Servizio Sociale* 4 (1985).
L. AMERIO - V. MANCA, *Dalle mura esterne, alle barriere interne: lo spazio della sessualità in carcere*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019).
ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Il ponte precario tra "dentro" e "fuori"*, in *XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2017.

ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, Roma 2023.
ASSOCIAZIONE BAMBINISENZASBARRE, *Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti – Cos'è*, reperibile in *www.bambinisenzasbarre.org*.
F. BAILO, *La scrittura delle sanzioni (una prospettiva costituzionalistica)*, Milano 2012.
P. BALBO, *Sesso e carcere*, in G. GULLOTTA - S. PEZZATI (a cura di), *Sessualità, diritto e processo*, Milano 2002.
G. BALDISSERA, *Genitorialità in carcere: il diritto del genitore detenuto di mantenere il legame con il figlio e superiore interesse del minore, tra legislazione nazionale e sovranazionale*, in *Ius in Itinere* (2019).
A. BARONE, *Inaugurata a Rebibbia la "Casa per l'affettività"*, in *gNews - Quotidiano del Ministero della Giustizia*, 19 ottobre 2021, reperibile in *www.gnewsonline.it*.
G.A. BELLONI, *L'Eros incatenato. Studio sul problema sessuale penitenziario*, Milano 1939.
G. BETTIOL, *Il mito della rieducazione*, in *Sul problema della rieducazione del condannato*, Atti del II Convegno di diritto penale, Padova 1964.
P. BEVERE, *Il trasferimento dei detenuti alla luce della circolare n. 3654/6104 del 26 febbraio 2014*, reperibile in *www.osservatorioantigone.it*.
T. BIANCHI - C. FREGONI (a cura di), *Figli e genitori detenuti: curare il diritto alla relazione in carcere*, Milano 2013.
M. BONETTI – A. GALLUCCIO, *sub Art. 8. Profili specifici sull'art. 8*, in G. UBERTIS - F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*.
G. BOSWELL - P. WEDGE, *Imprisoned Fathers and their Children*, London-Philadelphia 2002.
G. BOSWELL, *Imprisoned Fathers and their Children: A Reflection on Two Decades of Research*, in *Child Care in Practice* 24.2 (2018), pp. 212-224.
A. BOUREGBA, *Figli e genitori ancora*, Milano 2011.
C. BRIGNONE, *Esegesi dell'art. 275, comma 4, c.p.p. con riferimento all'assoluta impossibilità della madre a dare assistenza alla prole*, reperibile in *www.ius.lefebvregiuffre.it*.
A.M. CAPITTA, *Detenzione domiciliare per madri e padri di minori in tenera età*, in *Archivio Penale* (2024).
A.M. CAPITTA, *L'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare speciale: un altro tassello verso il superamento degli automatismi preclusivi per la tutela dei minori*, in *Archivio Penale* 2 (2022).
A. CARDONE, *La tutela multilivello dei diritti fondamentali*, Milano 2012.
C. CASELLI, *Gli strumenti intramurari ed extramurari a garanzia del diritto alla genitorialità dei padri detenuti. Buone pratiche e criticità*, in *GenIUS* 1 (2023).
R. CATALANO, *Filiazione e stato di detenzione*, 2023.
F. CERAUDO, *Principi fondamentali di medicina penitenziaria*, Centro Studi della Presidenza Nazionale AMAPI, Pisa 1988.
D. CERTOSINO, *Il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni affettive*, in *Archivio Penale* 2 (2021).
L. CESARIS, *Il riordino delle condizioni generali della vita penitenziaria*, in P. BRONZO - F. SIRACUSANO - D. VICOLI (a cura di), *La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo "garantismo carcerario"*, Torino 2019.
R. CHENAL, Relazione al convegno *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, Associazione Franco Bricola, Università degli Studi di Ferrara, 9-10 marzo 2018, reperibile in *www.radioradicale.it*.
A. CIAVOLA, *Profili di diritto processuale e penitenziario in tema di coppie di fatto*, in *Diritto Penale Contemporaneo* 2 (2014).

A. CIAVOLA, *sub art. 18 ord. pen.*, in F. FIORENTIN - F. SIRACUSANO (a cura di), *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Milano 2019.
E. CIMMINO, *Bambini in carcere; bambini e carcere: un ossimoro tremendamente disumano, quanto attuale*, in *Diritto di Difesa* (2021).
S. CIRIGNOTTA - R. TURRINI VITA, *Colloqui e corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati*, in *Diritto penale e processo* (1999).
M. COLAMUSSI, *La tutela delle detenute prima e dopo l'ultima riforma penitenziaria*, in *Processo penale e giustizia* 2 (2020), pp. 503-524.
COMITATO ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del fanciullo a che il suo superiore interesse sia considerato come preminente (art. 3, par. 1)*, CRC/C/GC/14, 2013.
COMUNE DI FERRARA, *Casa Circondariale, tre azioni progettuali per sostenere la genitorialità in carcere*, in *estense.com*, 30 dicembre 2025.
A. CONTI, *La bigenitorialità nella fase cautelare e nell'esecuzione della pena: il ruolo del padre*, in *Diritto penale e processo* 4 (2020).
Convegno di Studi «Innocenti reclusi: quale futuro per i figli delle detenute?», Camera penale Irpina, Avellino, 13 novembre 2025.
G. CORNIA, *Programma attuativo finalizzato esecuzione penale 2019 – Rimini*, Regione Emilia-Romagna, reperibile in *sociale.regione.emilia-romagna.it*.
CORRECTIONS VICTORIA, *Family Engagement and Parenting Programs and Services Guide*, 2022, reperibile in *https://files.corrections.vic.gov.au/2022-02/Family%20Engagement%20Programs%20and%20Services%20Guide.pdf*.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Guida sull'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza*, aggiornata al 31 agosto 2021, reperibile in *www.giustizia.it*.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Guida sull'articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Diritto al matrimonio*, aggiornata al 31 agosto 2021, reperibile in *www.giustizia.it*.
L. CUPPARI, *"Amore sbarrato": affettività e sessualità dei detenuti come diritti fondamentali (parzialmente) inattuati. Approccio negazionista del legislatore italiano in una prospettiva di analisi comparata*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019).
G. DARAIO, *La tutela del diritto all'affettività per una pena più umana e più rispondente al mandato rieducativo affidatole dalla Costituzione*, in *Iura & Legal Systems* XII (2025).
S. DE DOMINICIS, *La differente condizione di accesso alla detenzione domiciliare speciale tra condannate madri e padre detenuto*, in *Osservatorio AIC* 5 (2025).
M. DEGANELLO, *Il padre detenuto e la "naturale aspirazione" all'esercizio della genitorialità: timidezze della Corte costituzionale ed indifferenza dell'ultimo legislatore*, reperibile in *www.associazionelaic.it*.
C. DELL'ERBA, *Transiti corpo-mente. Dalla dimensione dell'affettività alla sessualità: il rapporto con il proprio corpo, con gli altri detenuti: dall'isolamento, alla privazione totale, alla omosessualità indotta*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019).
F. DELLA CASA - G. GIOSTRA (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, VI ed., Milano 2019.
F. DELLA CASA, *I rapporti del detenuto con la sua famiglia*, in *Diritto penale e processo* (1999).
G. DELLA MONICA, *Procreazione medicalmente assistita e* status detentionis, in *Diritti fondamentali* 3 (2024).
E. DOLCINI, *La commisurazione della pena. La pena detentiva*, Padova 1979.
G. DOMINGO - A. MIZZON, *Diritto all'affettività in carcere: spiragli di un cambiamento*, in *Giurisprudenza Penale Web* 4 (2025).
P. DONATI, *Manuale di sociologia della famiglia*, Roma-Bari 1998.

G. DOSI, *Migliorano le condizioni delle mamme detenute ma la partita si gioca sulle strutture alternative*, in *Guida al diritto* 17 (2011).
F. FALZONE - F. PICOZZI, *L'organizzazione della vita penitenziaria delle sezioni speciali (art. 41-bis ord. penit.)*, in *Archivio Penale* (2016).
G. FERRARIO - F. CAMPOSTRINI - C. POLLI, *Psicologia e carcere. Le misure alternative tra psicologia clinica e giuridica*, Milano 2005.
E. FERRI, *Sociologia criminale*, Torino 1900.
G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna 2019.
G. FIANDACA, *Commento all'art. 27, comma 3° Cost.*, in G. BRANCA - A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma 1991.
G. FIANDACA, *Scopi della pena tra comminazione edittale e commisurazione giudiziale*, in G. VASSALLI (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli 2006.
F. FIORENTIN, *Affettività e sessualità in carcere: luci ed ombre di una pronuncia che rimanda al difficile dialogo con il legislatore*, in *Giurisprudenza costituzionale* (2012).
F. FIORENTIN, *Detenzione e tutela dell'affettività dopo la sentenza costituzionale n. 301 del 2012*, in *Giurisprudenza di merito* (2013).
F. FIORENTIN, *La Consulta dichiara incostituzionale l'art. 4-bis ord. penit. laddove non esclude dal divieto di concessione dei benefici la detenzione domiciliare speciale e ordinaria in favore delle detenute madri*, in *Diritto Penale Contemporaneo* (2014).
F. FIORENTIN, *La disciplina delle comunicazioni e delle visite in carcere: tra tutele differenziate e prospettive di riforma (che tardano) ad arrivare*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019).
F. FIORENTIN, *La misura dell'affidamento presso le case famiglia pienamente operativa solo dopo il 31 dicembre 2013*, in *Guida al diritto* 23 (2011).
F. FIORENTIN, *Regime speciale del 41-bis e diritto di difesa: il difficile bilanciamento tra i diritti fondamentali*, in *Giurisprudenza costituzionale* 3 (2013).
G.M. FLICK, *I paradossi del carcere*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* 1 (2015).
G. FORNASARI, *I principi di personalizzazione e umanizzazione della pena*, in *Criminalia* (2023).
M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, trad. it. di A. Tarchetti, Torino 1976.
F. PRINA, *Lineamenti di sociologia del diritto*, 2016.
E. FRONTONI, *Superiore interesse del minore e pene da scontare: quando madre e padre non sono uguali nella relazione con i figli*, in *Nomos* 1 (2024).
L. GALLETTI, *Esperienze nazionali ed internazionali sul mantenimento delle relazioni tra detenuti e figli*, in Aa.Vv., *La dimensione dell'affettività in carcere. Uno studio su sessualità, genitorialità e possibilità di procreazione nel sistema penitenziario*, *Quaderni ISSP* 13, Roma 2015.
C. GALLO, *Il principio di non discriminazione tra i sessi e norme e tutela della maternità e della prole nell'ambito dell'esecuzione penale*, in *Giustizia Insieme* (2024).
GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI DELLA REGIONE TOSCANA, *La dimensione affettiva delle persone in detenzione. Gli spazi per l'affettività e le specificità della detenzione femminile*, Firenze 2021.
GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, *Relazione al Parlamento*, 2021.
I. GIUGNI, *Affettività in carcere. Note in attesa dell'attuazione di Corte cost., sentenza n. 10 del 2024*, in *Osservatorio costituzionale AIC* 4 (2024).
E. GOFFMAN, Asylums. *Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino 1968.
P. GONNELLA, *Essere padri in carcere. La sentenza n. 219 della Corte Costituzionale salva la differenza di trattamento per le madri*, in *Nomos* 1 (2024).

I. GRATTAGLIANO - S. PIETRALUNGA - A. TAURINO - R. CASSIBBA - G. LACALANDRA - M. PASCERI - R. CATANESI, *Essere padri in carcere. Riflessioni su genitorialità e stato detentivo ed una review di letteratura*, in *Rassegna Italiana di Criminologia* (2016).
S. GROSS - B. STICKLE, *Policies on Consensual Sexual Activity in State Prisons*, in *Criminal Justice Policy Review* 32.5 (2021).
ISP - ISTITUTO DI STUDI SULLA PATERNITÀ, *Paternità senza sbarre. Padri detenuti: una ricerca sul campo*, marzo 2016, reperibile in *http://lnx.ispitalia.org/wp-content/uploads/paternità-senza-sbarre.-Relazione.pdf*.
V. IORI - A. AUGELLI - D. BRUZZONE - E. MUSI, *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, Milano 2012.
I. KANT, *La metafisica dei costumi*, *Parte I - Dottrina del diritto*, Torino 1923.
A. LA VILLA, *Diritto all'affettività e alla sessualità: la realtà del Canton Ticino tra prassi e norma*, in Aa.Vv., *La dimensione dell'affettività in carcere. Uno studio su sessualità, genitorialità e possibilità di procreazione nel sistema penitenziario*, *Quaderni ISSP* 13, Roma 2015.
S. LIBIANCHI, *Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica in carcere: la questione della sessualità e delle c.d. "love rooms"*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019).
A. LORENZETTI, *Amministrazione penitenziaria, volontariato, terzo settore*, in *Società e diritti* VIII.15 (2023).
A. LORENZETTI, *La giurisprudenza costituzionale sulla maternità reclusa. Il punto sullo stato dell'arte*, in *Consulta OnLine* (2020).
M.S. LUPI, *Legami familiari e paternità in carcere*, reperibile in *http://lnx.ispitalia.org/article/legami-familiari-e-paternita-in-carcere/*.
A. MAGGI, *Decreto-sicurezza: sicurezza vs. maternità e infanzia*, in *Le Costituzionaliste* (2025).
G. MAGGIORE, *Diritto penale totalitario nello Stato totalitario*, in *Rivista italiana di diritto penale* (1939).
V. MANCA, *Il DAP riorganizza il 41-bis o.p.: un difficile bilanciamento tra prevenzione sociale, omogeneità di trattamento ed umanità della pena*, in *Diritto Penale Contemporaneo* (2017).
V. MANCA, *La Corte EDU conferma la compatibilità del 41-bis Ord. Pen., ma il "carcere duro" è davvero conforme ai diritti umani*, in *Giurisprudenza Penale Web*.
F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, VI ed., Padova 2011.
G. MANTOVANI, *La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio*, in G. MANTOVANI (a cura di), *Donne ristrette*, Milano 2018.
S. MARCOLINI, *Legge 21 aprile 2011, n. 62 (Disposizioni in tema di detenute madri)*, in *Diritto Penale Contemporaneo* (2011).
G. MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza*, Bari 2007.
A. MATTEI, *La legge 40/2001 sulle detenute madri*, in *Donne e carcere*, reperibile in *www.ristretti.it*.
J. MATTHEWS, *Forgotten victims. How prison affects the family*, London 1983.
M. MINAFRA, *La tutela genitoriale nel preminente interesse del minore: mai più "bambini detenuti"*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Relazione finale della Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario* (pres. M. Ruotolo), Roma 2021.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Stati Generali dell'Esecuzione Penale. Documento finale*, Roma 2016.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAP, *Detenuti con figli*, dati al 30 giugno 2022, reperibile in *www.giustizia.it*.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAP, *Detenuti presenti - aggiornamento al 31 marzo 2026*, reperibile in *www.giustizia.it*.

R. MOLLO, *I rapporti con i famigliari al 41 bis. Il diritto ai colloqui*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Oltre il virus. XVII rapporto sulle condizioni di detenzione*, Roma 2021.
J. MURRAY - D.P. FARRINGTON - I. SEKOL, *Children's antisocial behavior, mental health, drug use, and educational performance after parental incarceration: A systematic review and meta-analysis*, in *Psychological Bulletin* 138.2 (2012), pp. 175-210.
E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano 1974.
G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile in Italia*, in *Storia d'Italia*, vol. V, *I documenti*, Torino 1973.
M. NESTOLA, *I colloqui ed i detenuti al 41-bis*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019).
E. NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Torino 2006.
C. OLIVO, *Affetti e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019).
M. PALMA, *Due modelli a confronto: il carcere responsabilizzante e il carcere paternalista*, in S. ANASTASIA - F. CORLEONE - L. ZEVI (a cura di), *Il corpo e lo spazio della pena. Architettura, urbanistica e politiche penitenziarie*, Roma 2011.
G. PANEBIANCO, *Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità ed esigenze educative*, Torino 2012.
C. PARIS, *«Torno a casa»: gruppo terapeutico e di sostegno alla genitorialità per padri detenuti in fase di reinserimento*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019).
P. PASSAGLIA (a cura di), *Detenuti e diritto alla sessualità intramuraria*, Corte costituzionale - Servizio Studi, Dossier n. 313, Roma 2023.
P. PITTARO, *La nuova normativa sulle detenute madri. Il commento*, in *Diritto penale e processo* (2011).
A. PUGIOTTO, *Amore dietro le sbarre: la Costituzione bussa ai cancelli della prigione*, in *Il Manifesto*, 30 gennaio 2024.
A. PUGIOTTO, *La castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019).
M. RUARO, *Non sussiste il diritto del minore alla bigenitorialità "perfetta" nel settore delle misure alternative alla detenzione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale* 1 (2024).
A. RUGGERI, *Finalmente riconosciuto il diritto alla libera espressione dell'affettività dei detenuti (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2024)*, in *Consulta OnLine* (2024).
A. RUGGERI, *La tutela «multilivello» dei diritti fondamentali, tra esperienze di normazione e teorie costituzionali*, in *Politica del diritto* (2007).
M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino 2002.
M. RUOTOLO, *Il principio di umanizzazione della pena e i diritti dei detenuti nella Costituzione italiana*, in *Diritto e società* 1 (2005).
R. SALA - G. ZAMPIERI, *L'osservazione degli stili educativi padri-figli nella struttura penitenziaria*, in *Italian Journal of Special Education for Inclusion* 8.1 (2020).
M.E. SALERNO, *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo, tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019).
C. SALKAZANOV - F. ROBERT, *Maintien des liens familiaux en prison: comment obtenir une Unité de Vie Familiale (UVF)?*, in *Village de la Justice*, 23 febbraio 2026, reperibile in *www.village-justice.com*.
M. SALVETTI, *Padre e figlio: un legame oltre le sbarre*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019).
D.M. SCHIRÒ, *L'interesse del minorenne ad un rapporto quanto più possibile "normale" con il genitore: alcune considerazioni a margine della sentenza n. 174 del 2018*, in *Diritto Penale Contemporaneo* (2018).
D.M. SCHIRÒ, *La valorizzazione dell'interesse del minore figlio di un genitore detenuto*, in *Penale Diritto e Procedura* 1 (2022).

L. SCOMPARIN, *Il sistema penitenziario*, in G. NEPPI MODONA - D. PETRINI - L. SCOMPARIN (a cura di), *Giustizia penale e servizi sociali*, Bari 2009.
L. SCOMPARIN, *Una "piccola" riforma del sistema penitenziario nel segno della tutela dei diritti dell'infanzia*, in *La legislazione penale* (2011).
S. SERRAGIOTTO, *La genitorialità in carcere*, Atti del convegno La Psicologia Penitenziaria. Tra interventi attuali e prospettive future, Bologna 2015.
G. SILVESTRI, *La dignità umana*, in *Diritto Penitenziario e Costituzione* (2014).
F. SIRACUSANO, *sub art. 28*, in F. DELLA CASA - G. GIOSTRA (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, VI ed., Milano 2019.
V. SISTO, *Il diritto alla "genitorialità" del detenuto in una pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in *Minori giustizia* 1 (2015).
F.S. SOFIA, *Permessi premio e permessi di necessità: due istituti a confronto*, in *GiuridicaMente*, 31 maggio 2023, reperibile in *www.giuridicamente.com*.
S. TALINI, *Affettività e sessualità in carcere*, in Aa.Vv., *La dimensione dell'affettività in carcere. Uno studio su sessualità, genitorialità e possibilità di procreazione nel sistema penitenziario*, *Quaderni ISSP* 13, Roma 2015.
S. TALINI, *L'affettività ristretta*, in M. RUOTOLO - S. TALINI (a cura di), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Napoli 2017.
D. TEGA, *Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte "sub-costituzionale" del diritto*, reperibile in *www.forumcostituzionale.it*.
M. VALCARENGHI, Intervista, in *Ristretti Orizzonti*, numero speciale «Affetti in carcere», 2002.
G. VASSALLI, *Funzioni e insufficienze della pena*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale* (1962).
G. VASSALLI, *Il dibattito sulla rieducazione*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* (1982).
P. VERONESI, *L'amore ai tempi delle catene: affettività e carcere secondo la sentenza n. 10 del 2024*, in *Nomos* 1 (2024).
L. VESPERTINO, *L'affettività in carcere: verso un modello trattamentale affettivo-rieducativo*, in Aa.Vv., *La dimensione dell'affettività in carcere. Uno studio su sessualità, genitorialità e possibilità di procreazione nel sistema penitenziario*, *Quaderni ISSP* 13, Roma 2015.
A. VESTO, *Madri detenute e figli minori: il ruolo della responsabilità genitoriale tra affettività e tutela dei diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani* 1 (2019), pp. 101-119.
R. VILLA, *Il deviante e i suoi segni. Lombroso e la nascita dell'antropologia criminale*, Milano 1985.
A. ZAFFANELLA, *Dal perimetro della cella a quello del cuore: l'affettività in carcere*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2-*bis* (2019).
V. ZAGREBELSKY - R. CHENAL - L. TOMASI, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Bologna 2016.
M.T. ZAMPOGNA - L.N. MEAZZA, *La tutela del rapporto genitoriale tra i padri detenuti in custodia cautelare e i figli minori: profili di illegittimità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale Web* 5 (2017).